



La realtà del diritto di voto delle persone con disabilità alle elezioni del Parlamento europeo

Relazione informativa

Relatore: Krzysztof Pater



Comitato economico e sociale europeo

SOC/554

**La realtà del diritto di voto delle persone con disabilità
alle elezioni del Parlamento europeo**

RELAZIONE INFORMATIVA

Sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza

La realtà del diritto di voto delle persone con disabilità alle elezioni del Parlamento europeo

Relatore: **Krzysztof PATER**

Base giuridica	Articolo 31 del Regolamento interno
Sezione competente	Occupazione, affari sociali, cittadinanza
Adozione in sezione	06/03/2019
Adozione in sessione plenaria	20/03/2019
Sessione plenaria n.	542

1. Introduzione

- 1.1 La presente relazione illustra lo stato attuale dell'attuazione del diritto di voto dei cittadini dell'Unione europea (UE) con disabilità alle elezioni del Parlamento europeo (PE). Il Comitato economico e sociale europeo (CESE), organo consultivo dell'UE, ritiene che, nell'imminenza delle elezioni del PE, sia suo dovere fornire alle istituzioni, agli Stati membri e ai cittadini dell'UE un quadro completo che chiarisca come tale diritto sia effettivamente attuato. Il CESE auspica che, nelle elezioni successive, che si terranno nel 2024, nessun cittadino dell'UE sarà privato del diritto di voto a causa della sua disabilità.
- 1.2 I dati contenuti nella relazione sono stati forniti da diverse centinaia di persone, in rappresentanza di un numero significativo di istituzioni e organizzazioni dei 27 Stati membri (**il Regno Unito non è stato preso in considerazione perché uscirà dall'UE il 29 marzo 2019, dunque prima delle elezioni europee del 2019**): la maggior parte sono autorità pubbliche degli Stati membri responsabili del corretto svolgimento del processo elettorale e organizzazioni di rappresentanza o sostegno delle persone con disabilità, ma vi sono anche europarlamentari che fanno parte dell'intergruppo "Disabilità" del Parlamento europeo e rappresentanti del Forum europeo sulla disabilità.
- 1.3 Le parti principali della relazione sono costituite da una breve analisi giuridica iniziale degli atti giuridici fondamentali che garantiscono il diritto di voto alle persone con disabilità (atti che in molti casi non vengono applicati nella "vita reale") e da un quadro delle norme giuridiche che disciplinano le elezioni del Parlamento europeo, nonché da una rassegna delle misure che è possibile intraprendere a livello di UE per migliorare la situazione. In seguito, la relazione illustra le barriere giuridiche a livello di Stati membri che privano i cittadini dell'UE del diritto di voto a causa della loro disabilità, nonché una serie di validi esempi dei progressi conseguiti negli ultimi anni in numerosi paesi. La relazione prosegue esaminando le barriere esistenti e presentando anche un'ampia selezione di buone pratiche (riferite alle persone con disabilità), tenendo conto in primo luogo di tematiche pertinenti per tutti i paesi: l'accesso alle informazioni nel periodo precedente le elezioni, l'organizzazione del voto in seggi elettorali di tipo "standard", la scheda elettorale e la sua accessibilità. Nelle sezioni successive vengono espone alcune soluzioni attuate in un numero limitato di Stati membri: voto anticipato in appositi seggi elettorali, voto per corrispondenza, voto con urna elettorale mobile, voto per delega e voto elettronico. Infine, vengono evidenziati alcuni aspetti riguardanti le modalità che consentono alle persone degenti negli ospedali e negli istituti di cura a lungo termine di votare, il diritto di voto delle persone con disabilità in paesi in cui è obbligatorio votare, nonché le procedure adottate nei casi in cui una persona con disabilità abbia la residenza permanente in un paese diverso da quello di origine.
- 1.4 La relazione non intende criticare alcun paese dell'Unione; al contrario, vengono perlopiù riportati esempi positivi, mentre le modalità che necessitano di un miglioramento o un cambiamento vengono solitamente esaminate senza menzionare paesi specifici interessati da un problema particolare.
- 1.5 La relazione analizza le procedure adottate nelle elezioni europee, ma le medesime soluzioni o soluzioni analoghe vengono applicate anche per le elezioni dei parlamenti nazionali, le elezioni

amministrative e i referendum. Il CESE auspica che la presente relazione aiuterà i paesi dell'UE a elaborare soluzioni globali volte a rimuovere le barriere giuridiche e gli ostacoli tecnici (organizzativi) che impediscono a talune persone con disabilità di votare. Il CESE confida nel fatto che le informazioni fornite in questa relazione verranno utilizzate dalle organizzazioni della società civile che mirano a rimuovere le barriere all'esercizio del diritto di voto da parte delle persone con disabilità, nonché dalle autorità pubbliche, in particolare locali, che possono mettere in atto numerose soluzioni pratiche senza apportare modifiche al diritto nazionale.

2. Conclusioni

- 2.1 In ciascuno dei 27 paesi dell'UE vi sono leggi o disposizioni organizzative che escludono alcuni elettori con disabilità dalla possibilità di partecipare alle elezioni del PE.
 - 2.1.1 Oggi circa 800 000 cittadini dell'Unione, in 16 Stati membri, si vedono negato da normative nazionali il diritto di partecipare alle elezioni del PE a causa delle loro disabilità o dei loro problemi di salute mentale. La portata di tale fenomeno varia notevolmente da un paese all'altro.
 - 2.1.2 Milioni di cittadini dell'UE non hanno la possibilità di votare a causa di disposizioni organizzative (ostacoli tecnici) che non tengono conto delle esigenze derivanti dalla loro disabilità.
 - 2.1.3 La sede principale in cui si esercita il diritto di voto è il seggio elettorale. Molte persone con disabilità, anche qualora venga offerta loro una soluzione alternativa costituita da modalità di voto più agevoli, desiderano comunque votare presso un seggio elettorale, riconoscendo tale azione come la forma più compiuta di partecipazione civica. In 12 paesi ciò potrebbe non essere possibile, poiché la legislazione nazionale non consente di cambiare il seggio elettorale assegnato in base alla residenza e di sceglierne un altro che possa essere più adeguato al tipo specifico di disabilità. In altri paesi, la partecipazione alle elezioni è resa difficile da una serie di vincoli presenti nei seggi elettorali.
 - 2.1.4 In otto Stati membri, chiunque non sia in grado di recarsi a un seggio elettorale non può votare, in quanto non è prevista una forma alternativa di voto (voto per corrispondenza, voto con urna elettorale mobile o voto elettronico). Tre di questi paesi offrono la possibilità di esprimere il voto per delega. Tuttavia, una tale soluzione non può essere considerata un'alternativa adeguata. Di fatto, essa non permette a un elettore con disabilità di esercitare il suo diritto di voto, ma gli consente semplicemente di designare un'altra persona a cui delegarne l'esercizio.
 - 2.1.5 In 18 Stati membri, gli elettori non vedenti non hanno alcuna possibilità di votare in modo autonomo; essi possono solo incaricare un accompagnatore di esprimere il voto a loro nome.
 - 2.1.6 Un ulteriore fattore che impedisce alle persone di votare in modo autonomo o che le dissuade dal farlo è costituito da specifiche norme e disposizioni organizzative, quali l'assenza di informazioni adatte a diversi tipi di disabilità, ostacoli alla mobilità nei seggi elettorali stessi e procedure amministrative farraginose per esercitare il diritto di voto in maniera adeguata.

2.2 Se le buone pratiche rilevate fossero attuate in tutti gli Stati membri, ne risulterebbe un sistema ottimale in cui ciascun cittadino dell'UE con disabilità non solo avrebbe la piena possibilità di votare, ma sarebbe anche in grado di scegliere autonomamente la modalità di voto più adatta.

2.3 La normativa dell'UE attualmente vigente affronta già una serie di questioni riguardanti le elezioni del PE. Pertanto, non vi sono ostacoli formali a che tale legislazione includa anche garanzie sulle opzioni di voto per le persone con disabilità. In ogni caso, tuttavia, si rende necessaria un'iniziativa legislativa formale da parte del PE, che venga successivamente approvata da tutti gli Stati membri.

3. **Il quadro giuridico e politico internazionale fondamentale in materia di diritto di voto delle persone con disabilità**

3.1 Atti giuridici delle Nazioni Unite

3.1.1 La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è stata adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; all'articolo 21, essa sancisce che "ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti".

3.1.2 Il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, stabilisce nell'articolo 25 che "ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilità, senza alcuna delle discriminazioni menzionate all'articolo 2 e senza restrizioni irragionevoli: [...] b) di votare [...] nel corso di elezioni periodiche".

3.1.3 La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), adottata nel 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008¹, rappresenta attualmente l'atto giuridico dell'ONU più importante riguardante le persone con disabilità.

3.1.3.1 L'articolo 29 della CRPD² richiede espressamente agli Stati Parti di "assicurare che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di eguaglianza con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti scelti liberamente, compreso il diritto e l'opportunità [...] di votare" e definisce una serie di misure per far sì che ciò si verifichi:

- "assicurando che le procedure, le strutture ed i materiali elettorali siano appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo";
- "proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite scrutinio segreto [...] senza intimidazioni";
- autorizzando le persone con disabilità "a farsi assistere da parte di una persona a loro scelta per votare".

¹ La CRPD è stata ratificata dall'Unione europea e da tutti gli Stati membri.

² Malta ha avanzato riserve riguardo all'articolo 29.

3.1.3.2 L'articolo 29 della CRPD va letto in combinato disposto con l'articolo 9 (Accessibilità), che stabilisce che "edifici, strade, trasporti e altre attrezzature interne ed esterne agli edifici" utilizzati dal pubblico siano resi accessibili. Tale articolo andrebbe letto in combinato disposto anche con l'articolo 12 (Eguale riconoscimento di fronte alla legge)³, che riconosce che "le persone con disabilità hanno il diritto di essere riconosciute ovunque quali persone di fronte alla legge" e che "godono della capacità legale su base di eguaglianza rispetto agli altri in tutti gli aspetti della vita".

3.1.3.3 Nella sua osservazione generale sull'articolo 9, il Comitato sui diritti delle persone con disabilità⁴ ha affermato che le persone con disabilità non sono in grado di esercitare i diritti loro garantiti dall'articolo 29 se gli Stati Parti non riescono a garantire che le procedure, le strutture e il materiale per le elezioni siano adeguati, accessibili e facili da comprendere. In caso contrario, le persone con disabilità sono private del loro diritto di partecipare al processo politico in maniera equa. Nell'osservazione generale sull'articolo 12, il Comitato ha sottolineato che, al fine di realizzare pienamente l'equo riconoscimento della capacità di agire in tutti gli aspetti della vita, è importante riconoscere la capacità delle persone con disabilità di agire nella vita pubblica e politica (articolo 29). Ciò implica che la capacità decisionale di una persona non può costituire una giustificazione per una qualsivoglia esclusione di persone con disabilità dall'esercizio dei diritti politici, ivi incluso il diritto di voto.

3.2 Atti giuridici dell'Unione europea

3.2.1 Nell'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sancisce che "i cittadini dell'Unione [...] hanno, tra l'altro: [...] b) il diritto di voto [...] alle elezioni del Parlamento europeo [...] nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato".

3.2.2 La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ribadisce, nell'articolo 39, che tutti i cittadini dell'Unione godono del diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo. Nell'articolo 21, paragrafo 1, la Carta conferma che "è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, [...] [su]la disabilità". L'articolo 26 stabilisce che "l'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità".

3.3 Altri atti giuridici e politici fondamentali

3.3.1 L'articolo 15 della Carta sociale europea (riveduta)⁵ garantisce espressamente alle persone con disabilità "l'effettivo esercizio del diritto all'autonomia, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità".

³ Estonia, Francia e Paesi Bassi hanno rilasciato alcune dichiarazioni e la Polonia ha avanzato riserve riguardo all'articolo 12.

⁴ L'organo di esperti indipendenti che controlla l'attuazione della Convenzione da parte degli Stati Parti. Uno dei suoi doveri è quello di pubblicare osservazioni generali sugli articoli della CRPD che richiedono un'interpretazione.

⁵ Ratificata da 19 Stati membri dell'UE.

- 3.3.2 La Dichiarazione interpretativa della Commissione di Venezia, nella versione rivista, relativa al codice di buona condotta in materia elettorale sulla partecipazione delle persone con disabilità alle elezioni⁶ stabilisce che "le persone con disabilità devono [...] poter esercitare il loro diritto di voto [...] su base di uguaglianza con gli altri cittadini" e il codice di buona condotta in materia elettorale⁷ evidenzia la possibilità di prevedere "forme di restrizione al diritto di elettorato attivo", se ciò si basa sull'infermità mentale e a condizione che la restrizione sia dichiarata da un tribunale con una decisione individuale.
- 3.3.3 La raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, adottata il 16 novembre 2011⁸, ribadisce che tutte le persone con disabilità hanno il diritto di partecipare alla vita pubblica e politica su base di eguaglianza rispetto agli altri. In tale atto si sottolinea altresì che, al momento del voto, dovrebbero essere disponibili schede e strutture elettorali accessibili.
- 3.3.4 La Convenzione europea dei diritti dell'uomo non sancisce un diritto di voto; tuttavia, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che l'articolo 3 del protocollo n. 1 garantisce i diritti individuali, ivi incluso il diritto di voto, e che la revoca di tale diritto deve essere soggetta a una rigorosa valutazione della proporzionalità. Nella sentenza *Alajos Kiss v. Ungheria*⁹, la Corte ha riconosciuto che il diritto di voto è un ambito in cui, in linea generale, al legislatore nazionale dovrebbe essere concesso un ampio margine di apprezzamento nel determinare se le restrizioni al diritto di voto possono essere giustificate nell'epoca moderna, ma allo stesso tempo ha sottolineato che non si può accettare che un impedimento assoluto al voto nei confronti di qualsiasi persona sottoposta a tutela parziale, a prescindere dalle sue facoltà effettive, rientri nell'ambito di un margine accettabile di apprezzamento, e che se una restrizione ai diritti fondamentali si applica a un gruppo particolarmente vulnerabile della società che, in passato, ha subito una grave forma di discriminazione, quali le persone con disabilità mentali, il margine di apprezzamento dello Stato è notevolmente più ridotto e vi devono essere ragioni molto serie per imporre le restrizioni in questione. La Corte ha successivamente ribadito tale posizione in altri casi.

3.4 Osservazioni

- 3.4.1 È evidente come, ormai da molti anni, il diritto di voto dei cittadini dell'UE sia garantito da numerosi atti giuridici.
- 3.4.2 Oggi, nel XXI secolo, il diritto europeo e internazionale in materia di diritto di voto per le persone con disabilità sta cambiando, evolvendo da dichiarazioni piuttosto generiche a soluzioni più dettagliate e a una maggiore attenzione per l'effettiva attuazione del diritto di voto di tali persone.

⁶ Adottata dal Consiglio per le elezioni democratiche nel corso della sua 39^a riunione (Venezia, 15 dicembre 2011) e dalla Commissione di Venezia in occasione della sua 89^a sessione plenaria (Venezia, 16-17 dicembre 2011).

⁷ Adottato dalla Commissione di Venezia nel corso della 52^a sessione (Venezia, 18-19 ottobre 2002).

⁸ [CM/Rec\(2011\)14](#).

⁹ [Sentenza n. 38832/06, 20 maggio 2010](#).

3.4.3 Per quanto concerne le barriere tecniche che impediscono alle persone con disabilità di votare alle elezioni, l'attenzione è rivolta a diversi aspetti relativi all'accessibilità, tra cui l'accesso ai seggi elettorali e ad altre modalità di voto, nonché alla capacità di scegliere o di compilare le schede elettorali.

3.4.4 Riguardo agli ostacoli giuridici, l'elemento determinante è costituito dal cambiamento di atteggiamento nei confronti delle persone con disabilità intellettive o problemi di salute psichica, le quali sono sottoposte a misure protettive, ma sono private del diritto di voto. Le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo indicano chiaramente che tutti i paesi i cui ordinamenti giuridici revocano automaticamente il diritto di voto alle persone private della capacità di agire dovrebbero allineare i loro ordinamenti agli obblighi internazionali, prevedendo quantomeno valutazioni giuridiche individuali. È molto probabile che, nei prossimi anni, il Comitato sui diritti delle persone con disabilità confermerà che, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, non è accettabile alcuna forma di privazione dei diritti di voto.

4. Base giuridica delle elezioni del Parlamento europeo

4.1 Contesto storico

4.1.1 L'Assemblea, prevista dall'articolo 137 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea (Trattato CEE), era costituita inizialmente - ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, del Trattato CEE - da delegati che i parlamenti nazionali sceglievano fra i propri membri secondo la procedura stabilita dal relativo Stato membro. Tuttavia, nell'articolo 137 del Trattato CEE era chiaramente indicato che "l'Assemblea [è] composta di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità".

4.1.2 In occasione della prima sessione, svoltasi dal 19 al 21 marzo 1958, l'Assemblea era stata denominata "Assemblée parlementaire européenne" in francese, "Assemblea parlamentare" in italiano e, più significativamente, "Europees Parlement" in neerlandese ed "Europäisches Parlament" in tedesco. Il 30 marzo 1962 l'Assemblea ha deciso di armonizzare la sua denominazione nelle varie lingue ufficiali optando per "Parlement européen" in francese e "Parlamento europeo" in italiano. Da allora, la denominazione "Parlamento europeo" si è diffusa nell'uso comune, malgrado il fatto che il titolo "Assemblea" permanga tuttora negli atti giuridici.

4.1.3 L'articolo 138, paragrafo 3, del Trattato CEE ha costituito la base giuridica per le norme elettorali relative al Parlamento europeo; tale articolo prevede che "l'Assemblea elaborerà progetti intesi a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri. Il Consiglio, con deliberazione unanime, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali".

4.1.4 In linea con tali disposizioni, l'Assemblea ha presentato una proposta legislativa al Consiglio volta a introdurre il suffragio universale diretto e il Consiglio ha approvato tale proposta, adottando all'unanimità l'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del 20 settembre 1976

(Atto elettorale del 1976), che ha costituito la base giuridica per le prime elezioni dirette del Parlamento europeo, svoltesi nel 1979.

4.2 Norme vigenti

4.2.1 L'atto elettorale del 1976 ha sancito le norme che disciplinano il processo elettorale relativo all'Assemblea:

- istituendo l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea a suffragio universale diretto (articolo 1) e stabilendo il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro (articolo 2);
- fissando in cinque anni la durata del mandato dei rappresentanti dell'Assemblea (articolo 3);
- stabilendo l'individualità, il carattere personale e l'indipendenza dei voti espressi dai rappresentanti (articolo 4);
- garantendo la compatibilità della carica di rappresentante con quella di membro del parlamento di uno Stato membro (articolo 5);
- stabilendo l'incompatibilità della carica di rappresentante con quella di membro di altri organi nazionali o europei (articolo 6);
- vietando di votare più di una volta alle elezioni dei rappresentanti dell'Assemblea (articolo 8);
- definendo il periodo elettorale e la data delle prime elezioni (articoli 9 e 10);
- sancendo la verifica delle credenziali (articolo 11);
- definendo la procedura per coprire i seggi resisi vacanti nel corso della legislatura (articolo 12).

4.2.2 L'atto elettorale del 1976 ha sancito le norme fondamentali che disciplinano il processo elettorale relativo all'Assemblea, ma ha potuto definire solo talune disposizioni riguardanti il suffragio elettorale universale e non, come invece previsto dall'articolo 138, paragrafo 3, del Trattato CEE, "una procedura uniforme in tutti gli Stati membri". L'atto elettorale del 1976 conteneva una serie di norme e principi comuni che potevano essere considerati un "quadro legislativo" piuttosto che una "procedura uniforme".

4.2.3 Tale atto è stato modificato dalla decisione del Consiglio 2002/772/CE, Euratom, che ha comportato le seguenti modifiche sostanziali:

- obbligo, per gli Stati membri, di garantire che i membri del Parlamento europeo siano eletti a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale, con la possibilità per gli Stati membri di consentire il voto di preferenza (articolo 1, paragrafi 1 e 2);
- svolgimento delle elezioni a suffragio libero e segreto (articolo 1, paragrafo 3);
- libera facoltà per gli Stati membri di costituire circoscrizioni elettorali per le elezioni al Parlamento europeo, senza pregiudicare il carattere proporzionale del voto (articolo 2);
- possibilità per gli Stati membri di fissare una soglia minima per l'attribuzione dei seggi, che tuttavia non superi il 5 % dei suffragi espressi, e di stabilire un massimale per le spese dei candidati relative alla campagna elettorale (articoli 2 bis e 2 ter);

- nuovi motivi di incompatibilità della carica di membro del Parlamento europeo, tra cui l'incompatibilità con quella di membro del parlamento nazionale (articolo 6, paragrafo 2);
- introduzione del principio in base al quale la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali, senza pregiudizio del carattere proporzionale del voto per le elezioni europee (articolo 7);
- divieto di rendere noti i risultati della votazione in modo ufficiale prima della chiusura dei seggi nello Stato membro in cui gli elettori votano per ultimi (articolo 9, paragrafo 2);
- disposizioni più chiare in materia di copertura dei seggi resisi vacanti nel corso della legislatura (articolo 12).

4.2.4 Le modifiche apportate all'atto elettorale del 1976 sono state adottate sulla base dell'articolo 190, paragrafo 4, del Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata, di seguito denominato "Trattato CE"), che nel suddetto articolo (già articolo 138 del Trattato CEE) sancisce che "il Parlamento europeo elabora un progetto volto a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri. Il Consiglio, con deliberazione unanime, previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali".

4.2.5 L'articolo 8 B, paragrafo 2, del Trattato CE, stabilisce che "fatte salve le disposizioni dell'articolo 138, paragrafo 3, e le disposizioni adottate in applicazione di quest'ultimo, ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, dovrà adottare entro il 31 dicembre 1993; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino".

4.2.6 L'essenza di tale disposizione è ora contenuta nell'articolo 20, paragrafo 20, lettera b), e nell'articolo 22, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che ribadisce il diritto di voto attivo e passivo (eleggibilità) per il Parlamento europeo spettante ai cittadini migranti dell'UE nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

4.2.7 In linea con l'articolo 8 B, paragrafo 2, del Trattato CE, è stata adottata la direttiva 93/109/CE del Consiglio¹⁰. Le principali disposizioni introdotte da tale direttiva sono:

- la possibilità per i cittadini dell'UE di esercitare il diritto di voto attivo e passivo per il Parlamento europeo in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato, sia pure con la facoltà, per uno Stato membro in cui il numero dei residenti, cittadini di altri paesi dell'UE, che hanno l'età per essere elettori superi

¹⁰ [GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34.](#)

il 20 % del totale dell'elettorato di tale Stato, di riservare il diritto di voto a coloro che risiedono in tale Stato membro da un periodo minimo, comunque non superiore a 5 anni (per il diritto di voto attivo) o a 10 anni (per l'eleggibilità);

- l'introduzione di una procedura con cui gli elettori o i candidati stranieri manifestino la volontà di esercitare il diritto di voto attivo o passivo nello Stato membro di residenza;
- l'introduzione di una procedura per verificare se gli elettori o i candidati stranieri siano stati privati del diritto di voto o di eleggibilità nel loro Stato membro d'origine e l'adozione di misure adeguate allo scopo di evitare il doppio voto e la doppia candidatura (nello Stato membro di residenza e in quello d'origine).

4.2.8 È tuttavia importante sottolineare che il campo di applicazione della direttiva 93/109/CE è molto limitato e non riguarda la modalità di organizzazione delle elezioni europee, la cui unica base giuridica è costituita dall'atto elettorale del 1976.

4.3 Possibilità di modificare le norme attualmente vigenti

4.3.1 Attualmente, la base giuridica per modificare il quadro giuridico vigente in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo è fornita dall'articolo 223, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (ex articolo 190, paragrafi 4 e 5, del Trattato CE), che stabilisce che "il Parlamento europeo elabora un progetto volto a stabilire le disposizioni necessarie per permettere l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri. Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilisce le disposizioni necessarie. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali."

4.3.2 L'attuale base giuridica per future modifiche al sistema elettorale europeo è analoga a quella precedente, costituita dall'articolo 137 del Trattato CEE e dall'articolo 190, paragrafo 4, del Trattato CE.

4.3.3 È altresì necessario osservare che potrebbe essere introdotto un tipo di misura più leggero e meno invasivo, sulla base dell'articolo 13 dell'Atto elettorale del 1976 che stabilisce quanto segue: "qualora risultino necessarie misure per l'applicazione del presente atto il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta dell'Assemblea e previa consultazione della Commissione, adotta tali misure, dopo avere cercato un accordo con l'Assemblea nell'ambito di una Commissione di concentrazione che riunisca il Consiglio e i rappresentanti dell'Assemblea".

4.3.4 Sulla base dell'articolo 13, quindi, possono essere adottate misure purché esse siano finalizzate ad applicare le disposizioni o i principi già sanciti nell'Atto elettorale del 1976. Tali misure di applicazione dovrebbero essere proposte dal Parlamento, previa consultazione della Commissione, e vengono adottate dal Consiglio all'unanimità.

4.3.5 L'11 novembre 2015 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione di iniziativa legislativa sulla riforma del diritto elettorale dell'Unione europea (2015/2035(INL))¹¹. Tale iniziativa ha seguito l'impostazione del quadro giuridico precedente, che non istituiva una procedura elettorale uniforme, ma stabiliva principi comuni. I parlamenti nazionali di alcuni Stati membri hanno presentato pareri in cui considerano tale iniziativa non conforme al principio di sussidiarietà.

4.4 Osservazioni

4.4.1 Soltanto un unico atto giuridico dedicato al sistema elettorale del Parlamento europeo detta disposizioni a salvaguardia del diritto di voto dei cittadini dell'UE. Tali disposizioni si applicano alle persone residenti in uno Stato membro diverso dal loro paese di origine.

4.4.2 Nessun atto giuridico mira a rendere effettivo il diritto di voto, e in particolare quello delle persone con disabilità.

4.4.3 Dato che qualsiasi modifica al sistema elettorale esistente richiede il sostegno della maggioranza dei membri del Parlamento europeo e una decisione unanime del Consiglio, cui deve far seguito l'approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, pare improbabile che tale sistema subisca modifiche significative nel prossimo futuro. A breve termine, tuttavia, si potrebbero adottare modifiche non controverse, se proposte dal Parlamento europeo e purché di portata limitata. Quella di proporre l'adozione di atti giuridici volti ad attuare meglio il diritto di voto dei cittadini dell'UE con disabilità è un'idea che potrebbe riscuotere un ampio sostegno in tempi brevi.

5. **Barriere giuridiche al diritto di voto**

5.1 Privazione del diritto di voto

5.1.1 Per proteggere gli interessi di alcune persone con disabilità intellettive o problemi di salute mentale, sono state introdotte nell'UE diverse forme di tutela legale. La caratteristica comune di tali istituti giuridici consiste nel fatto che al tutore (definito anche "fiduciario", "amministratore di sostegno", "curatore", "consulente") viene conferito il potere giuridico di adottare decisioni su pressoché tutti gli aspetti (tutela totale o vera e propria) o su alcuni aspetti (tutela parziale o curatela) della vita della persona sottoposta a tutela, oppure perlomeno il potere di approvare talune decisioni adottate da quest'ultima (potere di veto). In numerosi ordinamenti giuridici, il ricorso a tali strumenti comporta la privazione della capacità di agire della persona sottoposta a tutela e dunque anche la privazione del diritto di voto.

5.1.2 Gli ordinamenti giuridici di nove paesi prevedono l'esclusione automatica dalla partecipazione politica, negando quindi il diritto di voto a molte persone soggette a misure protettive di vario tipo (o quantomeno a quelle sottoposte a tutela totale). Tali disposizioni sono solitamente

¹¹ La relazione di iniziativa legislativa P8_TA(2015)0395 è stata autorizzata il 5 febbraio 2015 dalla Conferenza dei presidenti dei parlamenti dell'UE.

incluse nella legislazione ordinaria, e talvolta direttamente nella costituzione: è il caso di **Bulgaria, Cipro, Estonia, Germania, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Polonia e Romania**.

- 5.1.3 Secondo sette legislazioni nazionali, invece, sottoporre una persona a tutela non implica automaticamente privarla del diritto di voto. La nomina di un tutore viene solitamente effettuata da un giudice, monocratico o collegiale, il quale in genere decide altresì sulla portata delle responsabilità del tutore, sulla base di una valutazione caso per caso, salvo in uno Stato, dove tale decisione è demandata a un'apposita commissione medica. Secondo tali normative, è sempre il giudice a stabilire se adottare anche la decisione distinta di privare una persona sottoposta a tutela del diritto di voto. I sette paesi in questione sono **Belgio, Cechia, Francia, Ungheria, Malta, Portogallo e Slovenia**¹².
- 5.1.4 In 10 Stati membri (**Austria, Croazia, Danimarca**¹³, **Finlandia, Irlanda, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Slovacchia, Spagna e Svezia**)¹⁴, una persona non può essere privata in nessun caso del diritto di voto.
- 5.1.5 Le procedure in base alle quali viene istituita una tutela con conseguente privazione automatica del diritto di voto o in base alle quali un cittadino viene privato del diritto di voto a seguito di una valutazione individuale variano da uno Stato membro all'altro. In alcuni Stati tali procedure si applicano soltanto alle persone che versano in condizioni di salute di particolare gravità e non hanno alcuna possibilità di entrare in contatto con altre persone, mentre in altri Stati migliaia di persone devono seguire un iter molto complesso, che talvolta comprende anche una prova di cultura generale, con domande molto specifiche¹⁵.
- 5.1.6 Dati esatti o anche solo approssimativi sul numero di persone private del diritto di voto a causa di una disabilità sono disponibili solo per alcuni Stati membri. Tuttavia, sulla base dei dati disponibili, è possibile stimare in circa 800 000 il numero dei cittadini dell'Unione ai quali viene impedito di partecipare alle elezioni del PE per via della legislazione nazionale loro applicabile. Detto ciò, la portata di tale fenomeno varia notevolmente da un paese all'altro. In **Portogallo**, ad esempio, un centinaio di persone non è in grado di esercitare il diritto di voto, ma vi sono anche paesi in cui il numero di tali persone è superiore a 50 000 o si aggira persino sulle 300 000.
- 5.2 Modifiche recenti apportate alla legislazione degli Stati membri
- 5.2.1 Negli ultimi anni, è possibile osservare una chiara tendenza negli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Anziché prevedere una privazione automatica del diritto di voto di tutti i cittadini sottoposti a tutela (i quali perdono la capacità di agire), gli ordinamenti si stanno orientando verso soluzioni che non contemplano alcuna privazione di tale diritto oppure prevedono che essa abbia luogo solo in un numero limitato di casi, in seguito alla decisione di un giudice basata su una valutazione del caso specifico.

12 Nella maggior parte di questi paesi, peraltro, il numero di persone private del diritto di voto è molto esiguo.

13 Per maggiori informazioni si rimanda al punto 5.2.2.

14 Ciò vale anche per il Regno Unito.

15 In uno Stato membro, a un cittadino che voleva mantenere il proprio diritto di voto è stato chiesto di rispondere a domande come "Qual è la velocità della luce? o Chi era Caterina la Grande?"

5.2.2 Negli ultimi otto anni, negli ordinamenti degli Stati membri sono state apportate le seguenti modifiche:

- la nuova costituzione entrata in vigore in **Ungheria** il 1° gennaio 2012 ha modificato il sistema finora vigente, che prevedeva la privazione automatica del diritto di voto di tutti i cittadini privati della capacità di agire, rendendo adesso necessaria la decisione di un giudice riguardo a ogni singolo caso; conformemente all'articolo XXIII, paragrafo 6, della costituzione modificata, "non ha diritto di voto la persona condannata in tribunale all'interdizione dal diritto di voto [...] a causa della limitata capacità di intendere";
- le modifiche apportate il 29 novembre 2012 alla sezione 356 del codice civile in **Lettonia**, in vigore dal 1° gennaio 2013, prevedono che una persona non debba essere soggetta ad alcuna restrizione per quanto concerne i "diritti personali non patrimoniali"; ciò implica anche che alle persone private della capacità di agire non vada negato il diritto di voto;
- a seguito della riforma giuridica attuata in **Croazia** nel dicembre 2012, come reazione alle critiche sollevate dal mediatore per le persone con disabilità, è stata abolita la revoca del diritto di voto alle persone private della capacità di agire (articolo 64 della legge sul registro elettorale);
- ai sensi del nuovo codice civile della **Cechia**, promulgato il 3 febbraio 2012 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2014, è stato abolito il concetto di privazione automatica del diritto di voto, che è stato invece sostituito dal principio secondo il quale "il giudice può limitare la capacità di agire di un individuo nella misura in cui quest'ultimo non sia in grado di compiere atti giuridici a causa di disturbi mentali che non siano solo di carattere temporaneo, e stabilisce in che misura limitare la capacità di una persona di porre in essere atti giuridici in maniera autonoma" (articolo 57, paragrafo 1);
- in **Belgio**, la legge del 17 marzo 2013, che riforma la disciplina giuridica in materia di disabilità e introduce un nuovo status di tutela nel rispetto della dignità umana, contempla la presunzione di capacità di agire: si presuppone infatti che tutte le persone (comprese quelle con disabilità intellettive) abbiano diritto, nella misura del possibile, a esercitare autonomamente i loro diritti; il "giudice di pace", allorché istituisce un regime "su misura" per una determinata persona, deve specificare gli atti riguardo ai quali essa è considerata incapace di agire (sia in termini di gestione del patrimonio sia per quanto concerne l'esercizio dei diritti personali); l'esercizio del diritto di voto potrebbe essere incluso tra questi atti, per cui dalla possibilità di una privazione automatica di tale diritto di talune persone si è passati ad un meccanismo più flessibile;
- in **Irlanda** il 30 dicembre 2015 è stata promulgata la legge sulla capacità decisionale assistita, che istituisce un quadro normativo moderno a sostegno della capacità decisionale di persone adulte con difficoltà relative a tale capacità; anziché contemplare un modello di tutela, il nuovo sistema crea una serie di opzioni di sostegno diverse (assistenti decisionali, corresponsabili decisionali o rappresentanti decisionali); conformemente a tale approccio, è stata abolita la possibilità di privare una persona del diritto di voto;
- in **Danimarca**, nell'aprile 2016 il parlamento nazionale (*Folketinget*) ha modificato le norme in materia di elezioni locali e del Parlamento europeo; da allora, tutti i cittadini adulti hanno diritto di voto in tali elezioni; vi sono tuttora restrizioni riguardo alle elezioni dello stesso parlamento nazionale, poiché la costituzione danese stabilisce che, se una persona è privata

della capacità di agire, perde automaticamente il diritto di voto alle elezioni parlamentari nazionali. Tuttavia, con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2019, della nuova legge sulla tutela legale, che consente la tutela parziale (parallelamente alla preesistente tutela totale), tutte le persone che sono solo parzialmente private della capacità di agire mantengono il diritto di voto anche alle elezioni parlamentari nazionali;

- in **Slovacchia**, il 22 marzo 2017 la Corte costituzionale ha decretato che la privazione giuridica del diritto di voto a causa di una disabilità intellettuale era contraria alla costituzione del paese; pertanto, le relative disposizioni contenute nella legislazione elettorale hanno perso efficacia alla fine del novembre 2017, sei mesi dopo la data di pubblicazione della sentenza della Corte;
- in **Spagna**, il 5 dicembre 2018 la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità la legge organica n. 2/2018, che modifica la legge organica n. 5/1985 sul regime elettorale generale, per garantire il diritto di voto a tutte le persone con disabilità. La nuova legge è entrata in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale spagnola (*Boletín Oficial del Estado*), ossia il 6 dicembre di quello stesso anno. In seguito a questa modifica legislativa, nessuna persona con disabilità può più essere privata del diritto di voto e coloro che ne sono stati privati in precedenza lo recuperano automaticamente. A imprimere una spinta decisiva a effettuare tale modifica è stata una campagna di sensibilizzazione intrapresa alcuni anni orsono dalle principali associazioni spagnole delle persone con disabilità (CERMI, Grupo Social ONCE, Piena Inclusion, FIAPAS);
- in **Germania**, il 29 gennaio 2019 la Corte costituzionale federale ha statuito che le norme della legge elettorale di tale paese che privano del diritto di voto le persone soggette a tutela sono incostituzionali, ma che un'esclusione dal diritto di voto può essere costituzionalmente legittima se la legge soddisfa determinate condizioni. In seguito a tale pronuncia, si prevede che la legge elettorale sarà modificata in modo tale da garantire il diritto di voto almeno a un considerevole gruppo di persone attualmente private di tale diritto;
- in **Francia**, il 16 febbraio 2019 l'Assemblea nazionale ha approvato la legge di programmazione per il 2019-2022 e la riforma della giustizia, che include l'abrogazione dell'articolo del codice elettorale che conferisce al giudice tutelare la facoltà di revocare il diritto di voto ai cittadini maggiorenni sottoposti a tutela. Pertanto, tutti i cittadini francesi dovrebbero avere diritto di voto al più tardi alle prossime elezioni comunali, previste per il 2020.

5.3 Osservazioni

- 5.3.1 Il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo deve essere riconosciuto non solo alla luce della CRPD e di altri atti giuridici delle Nazioni Unite, degli atti costitutivi dell'Unione europea e di altri documenti fondamentali adottati da organi internazionali, ma va considerato innanzitutto come un elemento importante della dignità umana.
- 5.3.2 Non vi è motivo per cui le disposizioni volte a tutelare i diritti delle persone con disabilità, sulla base di modelli di assistenza o di tutela legale, debbano essere combinate a disposizioni che non consentono a tali persone di votare, ossia di esercitare i loro diritti fondamentali di cittadini.
- 5.3.3 Il Parlamento europeo e altre istituzioni dell'UE dovrebbero adottare tutte le misure possibili per accelerare il processo di cambiamento negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, fino a

giungere all'abolizione di tutte le restrizioni giuridiche riguardanti il diritto di voto delle persone con disabilità.

6. Barriere tecniche al diritto di voto

6.1 Accesso alle informazioni per le persone con disabilità nel periodo che precede la data delle elezioni

6.1.1 In molti Stati membri vi sono modalità per fornire alle persone con disabilità informazioni sulle elezioni in forma adeguata alle loro necessità. Tali pratiche si basano spesso su consuetudini di lunga data che non sono espressamente contemplate dalla legge. Fornire tali informazioni rientra nella responsabilità delle autorità pubbliche, e le misure adottate dai comitati elettorali che rappresentano determinati partiti o candidati, dalle ONG o dai media di propria iniziativa e a proprie spese possono solo integrare tali informazioni, ma non possono sostituirle.

6.1.2 Il diritto a ottenere informazioni affidabili sulla data delle elezioni, sul metodo e sulle modalità di voto alternativi a un seggio elettorale è indissolubilmente legato al diritto di partecipare alle elezioni. Le istituzioni pubbliche responsabili delle elezioni nella gran parte dei paesi dell'UE forniscono agli elettori, nel loro luogo di residenza, le informazioni di base sulla materia e, in taluni paesi, anche i numeri dell'assistenza telefonica e l'indirizzo Internet dell'istituzione in questione. Tali informazioni assumono la forma di opuscoli o pieghevoli inviati direttamente a domicilio oppure di comunicazioni affisse negli edifici residenziali e negli spazi pubblici, oppure ancora di speciali schede elettorali nominative fornite a tutti gli elettori, come ad esempio in Danimarca o in Lituania. In otto Stati membri, tuttavia, le informazioni rese disponibili dalle istituzioni pubbliche sono molto limitate e vengono fornite solamente tramite i media o in Internet.

6.1.3 Solo in alcuni paesi le informazioni offerte agli elettori tengono conto delle esigenze delle persone con disabilità. Ad esempio:

- in **Svezia** il sito Internet dell'autorità elettorale (*Valmyndigheten*) fornisce agli elettori informazioni esaustive non solo in svedese e in altre 30 lingue, ma anche in svedese di facile lettura e nella lingua dei segni¹⁶;
- sempre in **Svezia**, ma anche in **Germania**¹⁷, è disponibile un portale Internet "parlante" sul quale le persone non vedenti e ipovedenti e coloro che hanno difficoltà a leggere testi scritti (ad esempio chi è affetto da dislessia) sono in grado di ascoltare le informazioni lette ad alta voce;
- in **Bulgaria** la Commissione elettorale centrale ha pubblicato sul proprio sito web un video sulle procedure di voto destinato alle persone con disabilità. Tale video è disponibile anche nella lingua dei segni;

¹⁶ [Valmyndigheten - Teckenspråk](#)

¹⁷ [Der Beauftragter - Barrierefreiheit - Wahlen](#)

- in **Slovacchia**, la biblioteca per i non vedenti pubblica materiale sulla modalità di voto mediante scheda elettorale e un elenco completo dei candidati sia scritto in codice Braille sia sotto forma di registrazione audio;
- in **Germania** le persone non vedenti e ipovedenti hanno la facoltà di ordinare modelli di schede elettorali presso la loro organizzazione - la *Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband* (associazione tedesca dei non vedenti e degli ipovedenti), che è obbligata per legge a realizzare e distribuire tali modelli ed è finanziata a tal fine con denaro pubblico; il modello viene inviato unitamente a un CD contenente le istruzioni relative al modello stesso e le informazioni ufficiali riguardanti le elezioni;
- in **Spagna**¹⁸ e in **Polonia**¹⁹ i filmati che illustrano le modalità di voto per gli elettori non vedenti sono pubblicati su Internet dalle autorità pubbliche e dalle ONG;
- in **Cechia** il ministro dell'Interno invia un opuscolo con le informazioni generali (nella forma distribuita a tutti i cittadini) al Comitato federale per le persone con disabilità, che a sua volta lo distribuisce a diverse organizzazioni specifiche che si occupano di persone con disabilità affinché possano elaborare tali informazioni per i loro membri/clienti in una forma adatta alle loro necessità;
- in **Belgio**, prima delle elezioni, viene registrato un video didattico (tutorial) che spiega in modo accessibile la modalità di svolgimento del voto elettronico nei seggi elettorali²⁰;
- in **Slovenia**, prima di ogni elezione, i ministeri competenti inviano una comunicazione alle strutture ospedaliere e agli istituti di cura a lungo termine in cui si specifica la modalità di esercizio del diritto di voto per le persone ivi degenti,
- sempre in **Slovenia**, le liste dei candidati confermati vengono distribuite a tutti i nuclei familiari nel paese, al più tardi 15 giorni prima della giornata elettorale;
- in **Romania** l'Autorità elettorale permanente pubblica una mappa online in cui sono indicati tutti i seggi elettorali, in modo che gli elettori possano individuare l'ubicazione del seggio elettorale e il percorso da seguire per raggiungerlo dalla propria ubicazione attuale o da un'ubicazione selezionata sulla mappa;
- in **Finlandia** l'opuscolo informativo scritto in codice Braille viene finanziato dal ministero della Giustizia, ma viene prodotto e distribuito dalla Federazione finlandese degli ipovedenti (*Näkövammaisten liitto ry*); informazioni riguardanti le elezioni imminenti vengono pubblicate online in diverse lingue: ad esempio, vengono realizzati opuscoli scritti in finlandese e svedese semplificati e video in due lingue dei segni (finlandese²¹ e svedese di Finlandia) nonché in finlandese²², svedese e inglese semplificati;
- in **Polonia** i siti Internet delle autorità locali riportano informazioni sulle possibilità di trasporto ai seggi elettorali per le persone con disabilità;
- in **Spagna** l'Ufficio per il censimento elettorale mette a disposizione un sito Internet dedicato su cui gli elettori possono inserire il numero della loro carta d'identità nazionale, oppure il

18 <https://www.youtube.com/watch?v=ThjZtOyIM3U>

19 <http://www.wyborybezbarier.org/braille.html>

20 Ad esempio <https://www.youtube.com/watch?v=8sWrV4S-P4c&feature=youtu.be>

21 <https://www.youtube.com/watch?v=8vOHkq7ugUA&index=1&list=PLBOD3s07Ie2xrtsEnxJT5gLZ6U5zBHEI>

22 <https://www.youtube.com/watch?v=482izpHIOqY>

loro nome e la data di nascita, per ottenere informazioni sul seggio elettorale presso cui possono esprimere il loro voto e sulla commissione elettorale competente;

- in **Irlanda** esiste un numero verde - semplice da ricordare (contiene le cifre della data delle elezioni) e disponibile anche il giorno stesso della consultazione elettorale - chiamando il quale si può ascoltare una spiegazione dettagliata delle modalità di voto per le persone con disabilità;
- in **Polonia**, in tutte le conferenze stampa della Commissione elettorale nazionale dedicate alle elezioni, e trasmesse in televisione e su Internet, è disponibile il servizio di interpretazione nella lingua dei segni²³.

6.1.4 Per le persone a mobilità ridotta (comprese quelle su una sedia a rotelle), non vedenti o gravemente ipovedenti è molto importante ottenere informazioni sui modi in cui un determinato seggio elettorale è stato adattato alle loro esigenze e sulle possibilità di ricevere assistenza, su richiesta, dalle autorità pubbliche. Il diritto di ricevere a tali informazioni è garantito in maniera molto diversa nei singoli paesi. In alcuni paesi le autorità pubbliche presumono che, essendovi l'obbligo giuridico di rendere accessibili tutti i seggi elettorali, ogni seggio debba essere effettivamente adattato alle esigenze delle persone con disabilità. In altri paesi esiste un obbligo di voto presso il seggio elettorale correlato al luogo di residenza dell'elettore e non è prevista la possibilità di cambiarlo, ragion per cui le autorità ritengono che tali informazioni sarebbero di scarsa utilità e che pertanto non sia necessario fornirle. Nella stragrande maggioranza dei paesi, tuttavia, le autorità cercano di trasmettere queste informazioni importanti per telefono o mediante il proprio sito Internet; a questo provvedono perlopiù le autorità locali, cui solitamente incombe l'obbligo di predisporre i seggi elettorali nel territorio di loro competenza. Tali informazioni sono spesso disponibili sulla pagina dell'istituzione centrale che organizza le elezioni o mediante un servizio di assistenza telefonica. Talvolta, però, il reperimento delle informazioni riguardo all'accessibilità di un dato seggio elettorale è l'esito di un processo oltremodo formale, ad esempio qualora debba essere presentata una richiesta scritta.

6.1.5 Nell'UE si possono peraltro annoverare molti esempi positivi:

- in **Lituania**, sul sito Internet della Commissione elettorale centrale è disponibile una mappa elettronica su cui sono contrassegnati i seggi elettorali adeguati alle esigenze delle persone con mobilità ridotta, e una soluzione analoga è presente in Polonia;
- in **Estonia** è possibile ottenere risposte su questioni tecniche, anche molto dettagliate, in quanto ciascun seggio elettorale dispone del proprio numero di telefono;
- in **Germania** la convocazione elettorale inviata a tutti gli elettori deve contenere informazioni sull'accessibilità o meno del seggio elettorale, nonché un numero di telefono di servizio al quale si possono richiedere informazioni sui seggi elettorali accessibili.

6.1.6 Osservazioni

- a) Le informazioni riguardanti la data delle elezioni, le norme fondamentali e le possibili modalità di voto, nonché l'adattamento alle esigenze delle persone con disabilità, devono

23

Cfr. <https://www.youtube.com/watch?v=S9tStaM5XSQ>

essere debitamente trasmesse in una maniera che tenga conto dei diversi tipi di disabilità tra gli elettori, considerando in particolare le esigenze dei non vedenti, degli ipovedenti e dei non udenti, nonché delle persone con disabilità intellettive.

- b) Nell'elaborare e comunicare tali informazioni, le autorità pubbliche dovrebbero collaborare con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, al fine di garantire che le informazioni stesse siano trasmesse nel modo più efficace possibile; inoltre, dovrebbero contemplare la possibilità di finanziare le attività intraprese da tali organizzazioni.
- c) Le persone con disabilità hanno spesso una mobilità autonoma ridotta e dipendono maggiormente dal sostegno di chi sta loro vicino. Pertanto, è molto importante fornire loro informazioni direttamente, in maniera adeguata alle esigenze individuali derivanti dal tipo di disabilità. I mezzi di informazione pubblici e Internet, sebbene costituiscano importanti strumenti di comunicazione, non possono essere l'unico canale per raggiungere tali persone.
- d) Ciascun elettore nell'UE dovrebbe essere in grado di scoprire facilmente in che misura un determinato seggio elettorale sia effettivamente accessibile per le persone con mobilità autonoma ridotta.
- e) È molto importante essere in grado di ottenere informazioni per telefono e formulando domande aggiuntive. Una fonte di preoccupazione è rappresentata dall'esiguità del numero di Stati membri che offrono attualmente una tale soluzione, che dovrebbe essere invece ampiamente accessibile.
- f) Le immagini sembrano essere uno dei modi più efficaci per fornire informazioni in formato cartaceo alle persone con disabilità intellettive. Purtroppo, però, nell'UE tale strumento è impiegato molto raramente.

6.2 Voto presso un seggio elettorale

6.2.1 La modalità di base, quella più comune, e che in alcuni paesi costituisce l'unica forma di partecipazione alle elezioni, è costituita dal voto presso il seggio elettorale. È quindi molto importante che tali seggi siano pienamente accessibili alle persone con disabilità di vario tipo e che le commissioni elettorali, in quanto organi responsabili del processo elettorale nei seggi, siano adeguatamente attrezzate e messe in condizione di fornire l'assistenza necessaria in funzione delle esigenze di queste persone. Altre soluzioni giuridiche e organizzative che consentono a tali elettori di partecipare alla votazione (ad esempio voto per corrispondenza, voto mediante urna elettorale mobile, voto per delega, voto anticipato in appositi seggi elettorali) possono essere considerate opzioni complementari per le persone con disabilità, ma non forme sostitutive del loro diritto di votare di persona presso un seggio elettorale nel giorno delle elezioni.

6.2.2 In 12 Stati membri le persone con disabilità non hanno diritto a cambiare il seggio elettorale, ad esempio perché ritengono che un altro seggio elettorale sia per loro più confacente, a causa delle loro disabilità, rispetto al seggio elettorale assegnato in base al loro luogo di residenza.

Fortunatamente, però, una tale facoltà è prevista in 15 Stati membri, e normalmente la procedura per avvalersene è piuttosto semplice. Ad esempio:

- in **Ungheria** chiunque può far presente (tramite il sito Internet dell'ufficio elettorale nazionale, recandosi di persona presso l'ufficio comunale oppure inviando una richiesta per posta almeno due giorni prima delle elezioni) la propria necessità di votare presso un seggio elettorale accessibile; una procedura analoga è prevista in alcuni altri paesi, come ad esempio la **Slovenia**, in cui vige un termine di tre giorni, e la **Danimarca**, in cui il termine è di otto giorni;
- in **Italia** una tale procedura può essere espletata anche il giorno stesso delle elezioni, e inoltre le autorità locali forniscono un servizio di trasporto alle persone a mobilità ridotta affinché siano accompagnate ad un seggio elettorale adeguato alle loro esigenze; un analogo servizio di trasporto è fornito anche in **Bulgaria**;
- in **Croazia** e in **Polonia** gli elettori hanno due opzioni: possono votare al di fuori del loro domicilio, purché seguano la procedura di registrazione preliminare (nel registro degli elettori che votano al di fuori del proprio domicilio), oppure possono ricevere un certificato che consenta loro di votare in un qualsiasi seggio elettorale;
- in **Slovacchia** un elettore può richiedere personalmente una scheda elettorale presso il comune di residenza, fino all'ultimo giorno lavorativo precedente la giornata elettorale (la scheda viene infatti consegnata immediatamente), oppure può richiederla per lettera o e-mail almeno 15 giorni lavorativi prima della giornata elettorale (e in questo caso il comune invierà la scheda entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta);
- in **Lituania** è stata attuata una procedura molto flessibile, dato che può essere espletata il giorno stesso delle elezioni presso il seggio elettorale selezionato dall'elettore: la commissione elettorale invia una richiesta elettronica al seggio elettorale assegnato all'elettore sulla base del luogo di residenza e, dopo aver ricevuto la conferma elettronica che attesta che l'elettore non ha votato in nessun altro seggio elettorale, la persona in questione viene inserita nell'elenco degli elettori del seggio elettorale presso il quale si è recato;
- anche nei **Paesi Bassi** è possibile votare in un seggio elettorale scelto liberamente;
- in **Germania**, fino alle ore 18.00 di due giorni prima delle elezioni, ogni elettore può richiedere una tessera elettorale (*Wahlschein*), con cui può votare in qualunque seggio della sua città o circoscrizione amministrativa.

6.2.3 La questione dell'adeguamento dei seggi elettorali alle esigenze delle persone con disabilità viene affrontata in modo molto diverso dalle legislazioni dei vari Stati membri. Undici paesi dell'UE applicano il principio generale secondo il quale tutti i seggi elettorali devono essere adeguati. Da un'analisi più accurata, tuttavia, emerge che, nella prassi, tale accessibilità è concepita in maniera alquanto ristretta, ossia solo come assenza di barriere fisiche per le persone su sedia a rotelle che si recano presso un seggio elettorale accompagnate da un'altra persona, la quale, se necessario, può aiutare a spingere la sedia a rotelle. Sono stati tuttavia trascurati alcuni aspetti, quali le esigenze delle persone non vedenti, l'adeguata organizzazione degli spazi in cui le persone si spostano da un punto all'altro, nonché la strutturazione e la presentazione delle comunicazioni ufficiali esposte presso i seggi elettorali. Sei Stati membri non prevedono alcuna norma sull'adeguamento dei seggi elettorali alle esigenze delle persone con disabilità. Diversi

Stati membri hanno definito l'accessibilità dei seggi elettorali come norma generale, che dovrebbe essere presa in considerazione all'atto di decidere in merito alla collocazione dei seggi.

6.2.4 Solo taluni Stati membri hanno realisticamente ammesso di non essere in grado di adeguare completamente tutti i seggi elettorali nel breve termine. Al contempo, tali paesi hanno compreso la necessità di stabilire un obbligo specifico per garantire l'accessibilità almeno di alcuni seggi elettorali, introducendo una serie di indicatori quantitativi:

- in **Polonia** deve essere accessibile almeno il 50 % dei seggi elettorali;
- in **Austria** deve essere presente almeno un seggio elettorale accessibile in ciascun comune e uno in ogni distretto di Vienna;
- in **Ungheria** e in **Irlanda** deve essere presente almeno un seggio elettorale accessibile in ciascun centro abitato;
- in **Lituania**, il 26 novembre 2018 la Commissione elettorale centrale, il Forum lituano sulla disabilità e l'associazione dei comuni lituani hanno firmato un accordo per garantire la piena accessibilità di almeno il 50 % dei seggi elettorali.

6.2.5 I seggi sono più frequentemente allestiti in edifici pubblici (ad esempio scuole, ambulatori, uffici amministrativi locali), messi gratuitamente a disposizione per le elezioni. Purtroppo, in molti casi si tratta di edifici vetusti, non adatti alle esigenze delle persone con disabilità. Una soluzione interessante è stata trovata in **Lituania**²⁴, dove, se i seggi elettorali non possono essere adattati e attrezzati per soddisfare le esigenze delle persone con disabilità, vengono affittati locali idonei in cui allestire i seggi elettorali e i relativi costi sono coperti dal bilancio dello Stato.

6.2.6 Spesso si verifica il caso in cui un elettore, in quanto persona con disabilità, desidera essere accompagnato al seggio elettorale da un'altra persona di sua scelta che lo possa aiutare perlomeno a svolgere alcune attività connesse al voto, tra cui ricevere la scheda elettorale, indicare o inserire la propria scelta su tale scheda e depositare la scheda nell'urna elettorale. Nella maggior parte degli Stati membri, tale assistenza è permessa e le norme al riguardo sono molto flessibili. La scelta di un assistente da parte dell'elettore è in genere vincolante, oltretutto insindacabile. Una restrizione molto comune è costituita dal divieto che tale ruolo di assistente sia assunto dal membro di una commissione elettorale. Tuttavia, in **Svezia**, **Lussemburgo**, **Danimarca** e **Germania**, per esempio, un elettore può nominare suo assistente anche un membro di tale commissione; in **Finlandia** è possibile nominare sia un membro della commissione sia il cosiddetto "assistente elettorale", presente in ogni seggio elettorale; in **Ungheria**, l'elettore può essere assistito da una persona di sua libera scelta oppure da due membri della commissione che agiscono congiuntamente.

6.2.7 In molti paesi non vi è alcun limite di età, cosicché l'assistenza può essere fornita anche da una persona a cui non è ancora permesso votare (ad esempio il figlio o il nipote dell'elettore). È il caso, ad esempio, di **Francia**, **Belgio**, **Polonia**, **Germania**, **Svezia**, **Austria** e **Lituania**. In molti paesi, tuttavia, l'assistente deve avere il diritto di voto (e quindi rientrare nel limite di età) e

24

Recenti modifiche alla legge relativa alle elezioni del Parlamento europeo, in vigore il 1° luglio 2019.

persino quello di votare in quello specifico seggio elettorale. Tale aspetto solleva alcune difficoltà per gli elettori e, in alcuni casi, di fatto impedisce loro di votare. Talvolta la commissione elettorale è tenuta a valutare se l'assistente nominato dall'elettore con disabilità sia in grado di fornire assistenza oppure se l'elettore in questione necessiti effettivamente di tale aiuto. In uno Stato membro gli elettori devono prima giurare di essere non vedenti e richiedere un assistente. La legge precisa il testo del giuramento che il non vedente deve pronunciare e stabilisce una serie di domande dettagliate da rivolgere all'assistente prescelto. L'intera procedura deve concludersi al massimo due ore prima della chiusura del seggio elettorale, altrimenti il voto espresso con un assistente può non essere ammesso. Tali requisiti, come pure le norme che limitano il diritto a ricevere l'ausilio di un assistente alle persone colpite da una determinata disabilità (ad esempio alle sole persone non vedenti) e impongono agli elettori (principalmente quelli affetti da disabilità visive) di presentare un certificato medico attestante che non sono in grado di votare in modo autonomo e necessitano di assistenza, dovrebbero essere considerati ingiustificati. Lo stesso vale per l'obbligo della registrazione preliminare dell'assistente che accompagna la persona con disabilità.

- 6.2.8 Suscita perplessità la norma, applicata in due Stati membri, secondo cui solo i membri di una commissione elettorale sono autorizzati a svolgere le funzioni di assistente. Essa, infatti, è in contrasto con il principio della segretezza del voto, in particolare nelle piccole comunità, in cui tutti si conoscono, e potrebbe dissuadere le persone dal partecipare alle elezioni.
- 6.2.9 Nella grande maggioranza degli Stati membri è obbligatorio utilizzare un'area apposita (ad esempio la cabina elettorale) al fine di effettuare liberamente la scelta sulla scheda elettorale. Nella maggior parte dei casi, però, tale norma non viene applicata in maniera restrittiva. Un approccio altrettanto flessibile è adottato nell'applicare il requisito secondo cui le cabine elettorali possono essere utilizzate solo da una persona alla volta, al massimo insieme al proprio assistente.
- 6.2.10 In **Slovacchia**, se un seggio elettorale non è accessibile a una persona con disabilità, la scheda elettorale e l'urna elettorale vengono portate fuori dal seggio per consentire alla persona di votare. In **Belgio** un elettore può servirsi di una cabina elettorale appositamente adattata alle esigenze delle persone con disabilità, collocata in una zona accessibile, benché situata al di fuori del seggio elettorale. In **Croazia**, i membri della commissione elettorale portano la scheda elettorale fuori dal seggio e la consegnano alla persona che non è in grado di accedervi; poi ritirano la scheda che l'elettore stesso, dopo aver espresso il suo voto, ha piegato e inserito in una busta; infine, portano la busta contenente la scheda elettorale all'interno del seggio e ne estraggono la scheda, che ripongono nell'urna.
- 6.2.11 L'organizzazione dei seggi elettorali nei vari Stati membri, incluse le cabine elettorali, solleva numerose preoccupazioni. Nessuno Stato membro dell'Unione, infatti, ha attuato soluzioni globali per standardizzare la modalità di allestimento e di gestione dei seggi elettorali, cosicché il loro utilizzo possa essere considerato agevole per tutti gli elettori. Detto ciò, in **Polonia**, ad esempio, sono in vigore norme molto precise che definiscono gli standard che i seggi elettorali devono soddisfare per essere ufficialmente riconosciuti come accessibili alle persone con disabilità. In **Belgio**, intanto, prima di ogni elezione viene redatta una guida dettagliata per le autorità locali sulle modalità di preparazione dei seggi elettorali. Tali istruzioni vengono

pubblicate su Internet in modo da essere ampiamente disponibili anche per gli elettori. Esse specificano, tra l'altro, le dimensioni dei caratteri da utilizzare per le comunicazioni, la larghezza minima dei corridoi, la pendenza delle rampe e dei piazzali antistanti, la preparazione delle aree di parcheggio davanti ai seggi elettorali, nonché le dimensioni delle urne elettorali²⁵.

- 6.2.12 Un errore assai diffuso è costituito dall'assenza di una progettazione degli spazi in cui le persone si spostano da un punto all'altro, per cui non si presta alcuna attenzione ai luoghi in cui si svolgono le diverse fasi del voto presso il seggio elettorale (registrazione dell'elettore e ricezione delle schede elettorali, cabine elettorali e schede elettorali). Tutto ciò fa sì che gli elettori debbano spesso circolare in spazi ridotti, il che risulta gravoso non soltanto per le persone con disabilità.
- 6.2.13 Tra le difficoltà più diffuse figurano le seguenti: cabine elettorali eccessivamente piccole, considerevoli difficoltà nell'utilizzo delle cabine da parte delle persone su sedia a rotelle (le quali, ad esempio, devono spesso spostare una sedia per poter posizionare la sedia a rotelle all'altezza del tavolo), assenza di scelta sulla modalità di compilazione della scheda elettorale (a sedere o in piedi), tavolini oltremodo piccoli per compilare le schede elettorali (solitamente l'unico posto su cui l'elettore può posare la propria borsa è, ad esempio, il pavimento), posizione della fessura sull'urna elettorale tale da impedire a determinati elettori con disabilità di inserire la loro scheda in maniera autonoma.
- 6.2.14 Nella maggior parte dei paesi vigono norme flessibili per quanto concerne l'inserimento delle schede elettorali nell'urna elettorale. La scheda elettorale può essere collocata nell'urna elettorale non solo da un elettore, ma anche da un'altra persona da questo designata. Tale attività viene spesso svolta da minori, allorché l'intera famiglia si rechi presso il seggio elettorale. In **Cechia**, in **Germania** o in **Grecia**, ad esempio, qualunque membro della commissione elettorale può prestare tale aiuto, sebbene non sia un assistente, mentre in **Portogallo** la scheda elettorale viene sempre restituita a un rappresentante della commissione elettorale, il quale provvede a inserirla nell'urna elettorale. Tuttavia, vi sono preoccupazioni riguardo al principio del "contatto finale", ossia alla pratica, presente in due paesi, secondo cui l'elettore, anche se è una persona con disabilità, deve comunque essere l'ultima persona a toccare la scheda elettorale per collocarla nell'urna elettorale.
- 6.2.15 L'accesso alle informazioni presso un seggio elettorale costituisce un aspetto importante della partecipazione alle elezioni. La legislazione nazionale definisce con precisione la portata delle informazioni disponibili presso i seggi elettorali, limitandola a due aspetti: dati ufficiali essenziali relativi a tutti i candidati e istruzioni su come votare. Molto spesso alle persone con disabilità vengono fornite spiegazioni orali da parte dei membri della commissione elettorale, il che consente di affrontare rapidamente le questioni sollevate e di trasmettere le informazioni in maniera adatta alle esigenze dello specifico elettore. Possono insorgere alcune difficoltà quando la persona che necessita di un chiarimento è non udente e utilizza la lingua dei segni, poiché solo in pochi Stati membri è possibile ricorrere a un interprete della lingua dei segni disponibile online.

6.2.16 Molto spesso, presso i seggi elettorali sono esposte le comunicazioni ufficiali emesse dall'organo nazionale responsabile dello svolgimento delle elezioni. Un errore molto comune consiste nell'affiggere tali comunicazioni a un'altezza scomoda, con la conseguenza che esse non possono essere lette, ad esempio, dalle persone su sedia a rotelle, benché in **Polonia**, per esempio, le norme prevedano espressamente che le informazioni devono essere leggibili per tutti.

6.2.17 In alcuni paesi vengono introdotte anche soluzioni aggiuntive, rese disponibili presso i seggi elettorali, per persone che presentano tipi specifici di disabilità:

- in **Spagna** gli opuscoli informativi di facile lettura riguardanti le elezioni e l'accessibilità dei seggi, disponibili sul sito Internet dedicato alle elezioni, vengono anche stampati e inviati a ciascun seggio elettorale; tali opuscoli sono elaborati per ogni elezione dal ministero dell'Interno in collaborazione con le principali associazioni spagnole di persone con disabilità;
- in **Lituania** gli opuscoli, pubblicati dalla Commissione elettorale centrale, contenenti informazioni scritte su come votare e redatti anche in codice Braille, sono disponibili presso i seggi elettorali;
- a **Malta** la legge prescrive che ciascun seggio elettorale sia dotato di lettori audio e di un modello in codice Braille su cui sono elencati i candidati e i partiti presenti sulla scheda elettorale;
- in **Portogallo** e in **Irlanda**, all'ingresso di ciascun seggio elettorale è affissa una copia ingrandita della scheda elettorale;
- in taluni Stati membri (ad esempio **Svezia**, **Belgio** e **Paesi Bassi**), gli elettori possono utilizzare una lente di ingrandimento messa a disposizione presso ciascun seggio elettorale.

6.2.18 Osservazioni

- a) Malgrado le norme vigenti, nell'UE la stragrande maggioranza dei seggi elettorali non è completamente o generalmente adattata alle esigenze delle persone con disabilità di vario tipo e non è possibile ovviare a tale carenza in tempi brevi. Pertanto, al momento il miglior rimedio a tale situazione è consentire agli elettori con disabilità di cambiare seggio elettorale, se quest'ultimo è stato assegnato in relazione al luogo di residenza. La procedura amministrativa che consente di effettuare tale cambiamento dovrebbe essere semplice e veloce.
- b) Tutti gli elettori con disabilità dovrebbero avere la facoltà di scegliere la persona che fornirà loro assistenza durante il voto presso il seggio elettorale. In molti paesi le condizioni supplementari relative a tali assistenti non sembrano essere garantite.
- c) In numerosi paesi sono state introdotte modalità pratiche interessanti che consentono agli elettori con disabilità di vario tipo di accedere alle informazioni presso i seggi elettorali. Le più importanti di tali modalità, che possono anche essere introdotte in tempi brevi, sono le seguenti: esporre le comunicazioni ufficiali e le copie delle schede elettorali in dimensioni appropriate e a un'altezza che consenta di leggerle facilmente; rendere disponibili in codice

Braille le informazioni pertinenti per le persone non vedenti; offrire la possibilità di servirsi di un interprete della lingua dei segni online.

- d) È di fondamentale importanza elaborare regole molto dettagliate (sotto forma di norme giuridiche o di istruzioni per le autorità locali e le commissioni elettorali) che indichino con precisione le strutture a disposizione degli elettori e le modalità in cui è organizzato il lavoro delle commissioni elettorali. Tali norme dovrebbero precisare, tra le altre cose, la configurazione degli spazi in cui le persone possono spostarsi senza impedimenti; la dimensione, l'ubicazione e le strutture delle cabine elettorali; l'accessibilità dell'urna elettorale, le modalità di parcheggio e l'accesso al seggio elettorale.

6.3 La scheda elettorale

6.3.1 Le modalità di voto alle elezioni del PE variano considerevolmente da un paese all'altro dell'UE. Esse rappresentano spesso uno dei fattori da cui dipende l'effettiva possibilità per le persone con disabilità di votare in modo autonomo. Talvolta la struttura della scheda elettorale e la modalità di voto richiesta costituiscono un ostacolo non superabile, e per votare è necessaria l'assistenza di un'altra persona, cui deve essere rivelato il voto espresso dall'elettore.

6.3.2 Laddove il sistema elettorale prevede che un elettore debba eseguire una determinata attività e, in aggiunta, possa svolgerne anche un'altra (ad esempio debba indicare un partito politico e, oltre a ciò, possa anche indicare il candidato prescelto, pur non essendo tenuto a farlo), bisogna che anche gli elettori con disabilità possano esercitare tutti i loro diritti.

6.3.3 Negli Stati membri le attività che gli elettori devono svolgere al fine di votare possono essere divise in tre tipologie:

- apporre un qualche tipo di segno sulla scheda elettorale in un apposito spazio ("x", "+", "v", riempire una casella, cerchiare un numero);
- selezionare una scheda da un gruppo di schede su cui sono riportati i nomi dei partiti politici;
- inserire un determinato dato sulla scheda elettorale (numero, nome o cognome).

6.3.4 In base a questi tipi di azioni, gli Stati membri possono essere classificati nel modo seguente:

- paesi in cui il voto consiste nell'apporre un segno (ad esempio "x", "+"), nel cerchiare un numero oppure nel riempire un'apposita casella in uno o più spazi sulla scheda elettorale (indicando un partito o un candidato specifico oppure una serie di candidati da una lista di partito): **Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Germania, Ungheria, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania e Slovenia;**
- paesi in cui l'elettore dapprima seleziona una scheda con il nome del partito da un pacchetto di schede ricevute e, successivamente, indica su tale scheda la propria scelta del candidato o dei candidati apponendo un segno (ad esempio "x" oppure "+") o riempiendo un'apposita casella: **Repubblica ceca, Grecia, Lettonia, Slovacchia;**

- paesi in cui il voto consiste nell'apporre un segno vicino al nome di un partito politico, ma l'elettore deve o può anche inserire un numero oppure il cognome di un candidato specifico (o di una serie di candidati): **Italia, Lituania**;
- paesi in cui il voto consiste nell'indicare la propria scelta sulla scheda elettorale scrivendovi il nome di un partito, un numero o il cognome di un candidato: **Finlandia ed Estonia**;
- paesi in cui gli elettori non appongono alcun segno né indicano alcun dato sulla scheda elettorale: da un pacchetto che ricevono selezionano invece una scheda con il nome del partito e la inseriscono nell'urna elettorale: **Francia e Spagna**;
- paesi in cui i numeri che indicano le preferenze sono inseriti in apposite caselle accanto ai cognomi dei candidati: **Malta e Irlanda**;
- paesi in cui vige un sistema complesso in termini di schede elettorali: **Svezia** (la scelta viene effettuata fra tre schede di diverso colore e, successivamente, a seconda della scheda specifica, vi è anche la possibilità, ma non sempre, di contrassegnare una casella o di scrivere il nome del partito o di un candidato).

6.3.5 Per gli elettori che ricevono una scheda elettorale con i nomi stampati dei candidati e con i nomi dei partiti politici, le dimensioni dei caratteri e delle schede elettorali sono estremamente importanti. Le dimensioni dei caratteri e in molti casi quelle della scheda elettorale sono in genere definite dall'organo responsabile dell'organizzazione delle elezioni. Tuttavia, vi sono anche paesi in cui le dimensioni della scheda sono stabilite dalla legge. Vi sono considerevoli differenze tra i paesi dell'Unione: si va dal formato A4 fino a formati anche superiori all'A2. Le norme vigenti in **Belgio** sono molto interessanti e riguardano esclusivamente la lunghezza della scheda elettorale, che, a seconda della regione, può essere di 36 cm o 72 cm, mentre a **Cipro** la dimensione massima della scheda elettorale dovrebbe essere di 16 x 70 cm. In **Bulgaria** viene redatto un libretto specifico nell'eventualità di una lunga lista di candidati.

6.3.6 La forma più diffusa e, al contempo, più semplice per votare alle elezioni del PE consiste nell'apporre una "x" o un segno simile in una casella accanto al nome del candidato o al nome del partito politico. Tale soluzione è impiegata in 12 paesi, in due paesi la casella deve essere compilata e in altri due paesi la "x" viene collocata accanto al nome o al cognome, senza che vi sia un apposito spazio.

6.3.7 Tra gli altri modi esistenti per indicare una scelta figurano i seguenti: disegnare un cerchio intorno al numero di riferimento del candidato (**Slovacchia, Slovenia**) oppure apporre un segno accanto al nome del candidato utilizzando un timbro ottenuto dalla commissione elettorale (**Romania**). In **Lussemburgo** tracciare un cerchio o apporre una "x" (o un segno simile) nella parte superiore della scheda elettorale vale come approvazione dell'intera lista, sebbene l'elettore abbia anche la facoltà di ripartire i suoi sei voti tra i candidati prescelti; un candidato può ricevere un massimo di due voti (che vengono indicati apponendo due "x" accanto al nome).

6.3.8 La legislazione della maggior parte degli Stati membri prevede generalmente un approccio molto flessibile per quanto concerne la qualità dei segni apposti su una scheda elettorale, sebbene in **Polonia**, ad esempio, le due linee della "x" debbano intersecarsi all'interno dell'apposita casella affinché il voto sia considerato valido. In molti paesi, tuttavia, si riconosce che, se non sussistono dubbi in merito alle intenzioni dell'elettore, non è necessario adottare norme eccessivamente formali in base alle quali, ad esempio, un voto sarebbe considerato non

valido se l'intersezione delle due linee non è precisa o se il cerchio è incompleto. In **Portogallo**, ad esempio, il voto viene considerato se con esso si indica espressamente la volontà dell'elettore, anche se il segno apposto da quest'ultimo non risulta perfetto o si trova al di fuori della casella.

- 6.3.9 La questione della validità di un voto è connessa alla disponibilità dei mezzi tecnici che consentono alle persone con disabilità, e in particolare a quelle non vedenti e ipovedenti e alle persone con abilità manuali limitate, di poter votare in modo autonomo, avendo altresì la certezza che il loro voto sarà debitamente riconosciuto e conteggiato. In sette Stati membri gli elettori possono ricevere una copertina speciale sulla scheda elettorale che indica chiaramente il punto sul quale apporre il segno appropriato²⁶. Tuttavia, in alcuni di essi non vengono utilizzati simboli Braille, il che rende estremamente difficile per le persone non vedenti votare in modo autonomo. In altri paesi tali soluzioni non sono disponibili per le persone non vedenti e ipovedenti e per quelle che hanno difficoltà a scrivere in modo comprensibile; ciò significa che, per esprimere il loro voto, tali persone devono affidarsi al sostegno offerto da parenti e/o amici fidati.
- 6.3.10 Solo due (**Spagna e Svezia**) dei sette paesi in cui l'elettore sceglie una scheda con il nome del partito politico (o del comitato elettorale) da un pacchetto di schede contenenti i nomi di tutti i partiti (come unica o prima fase della procedura di voto) hanno attuato modalità che consentono alle persone non vedenti di individuare la scheda appropriata in maniera autonoma; le schede sono infatti sigillate in buste contrassegnate in codice Braille, il che permette di estrarre facilmente la scheda desiderata.
- 6.3.11 In sette Stati membri, gli elettori scrivono sulla scheda elettorale il numero di identificazione o il nome del candidato prescelto oppure il nome del partito per cui intendono votare. Tale soluzione crea serie difficoltà per molte persone e accresce il rischio che il loro voto venga dichiarato non valido a causa di una calligrafia non leggibile (spesso dovuta a disabilità), che le loro preferenze per candidati specifici non vengano prese in considerazione oppure che vengano contati solo i voti per determinati partiti politici. Nel caso di uno Stato membro, l'apposizione di qualsiasi altro segno o parola diverso dal numero di registrazione del candidato determina la nullità della scheda elettorale. Tra i suddetti sette paesi, solo **Malta** fornisce assistenza alle persone ipovedenti: un modello in codice Braille e un'apposita apparecchiatura audio possono essere resi disponibili su richiesta, senza che sia necessario un preavviso; se, malgrado ciò, la persona non è ancora in grado di votare, i membri della commissione elettorale le offriranno aiuto, in funzione delle sue necessità; e, mentre viene prestata tale assistenza, nessun'altra persona può accedere all'area circostante la cabina elettorale.
- 6.3.12 In alcuni Stati membri, l'operazione di votare non consiste in un'unica azione diretta; l'elettore ha diverse opzioni che possono essere difficili da comprendere. In **Lituania** è possibile selezionare da zero a cinque candidati prescelti; in **Slovacchia** si possono selezionare fino a due candidati; in **Lussemburgo** l'elettore ha a disposizione un numero specifico di voti che possono essere concessi a determinati candidati, e a una stessa persona possono essere attribuiti anche due voti; a **Malta** viene indicata una gerarchia di preferenze per un massimo di cinque

26

Tali copertine sono disponibili anche in Irlanda, ma solo per i referendum e le elezioni presidenziali.

candidati, e in **Svezia** l'elettore deve dapprima scegliere una fra tre schede elettorali e successivamente deve procedere in uno tra diversi modi, a seconda della scheda selezionata; inoltre, in determinate circostanze, oltre a poter scegliere un candidato prescelto dalla lista, si può anche scrivere il nome di una persona non compresa nella lista. Le guide informative fornite dalle autorità di questi paesi mirano a chiarire gli effetti del ricorso alle singole opzioni di cui possono avvalersi gli elettori. In **Svezia**, il paese che presenta il sistema più complesso, vengono affissi manifesti su cui sono riportate immagini che illustrano passo per passo come votare.

6.3.13 Osservazioni

- a) Per gli elettori con disabilità, l'aspetto tecnico delle operazioni di voto assume la medesima importanza che ha l'accesso alle informazioni oppure l'accesso al seggio elettorale. La soluzione più adeguata consiste nell'effettuare una scelta apponendo una "x" o un segno analogo in una casella sufficientemente grande. Per le persone non vedenti e ipovedenti e quelle che hanno difficoltà a scrivere in modo leggibile con una penna, una valida soluzione è costituita da copertine speciali per le schede elettorali, contrassegnate utilizzando il codice Braille e contenenti un testo facilmente leggibile (ad esempio solo i numeri di riferimento dei candidati). Tuttavia, il voto da esprimere tracciando un cerchio, ad esempio, intorno al numero di riferimento del candidato, rappresenta un ostacolo considerevole per gli elettori che sono limitati nell'uso delle mani.
- b) Se l'elettore seleziona una scheda con il nome di un partito politico da un pacchetto di schede ricevute, il carattere utilizzato sulle schede dei singoli partiti deve essere di dimensioni sufficientemente grandi e tutte le schede devono essere stampate anche in codice Braille o rese disponibili in buste contrassegnate con tale codice, affinché le persone non vedenti possano selezionare la scheda giusta.
- c) Votare scrivendo il numero o il nome del candidato oppure il nome del partito sulla scheda elettorale è un'operazione gravosa e comporta il rischio che il voto venga dichiarato non valido. Pertanto, indipendentemente dalle tradizioni elettorali di un determinato paese, è opportuno prendere in considerazione la possibilità di modificare le disposizioni corrispondenti.
- d) Per le persone con disabilità intellettive le informazioni riguardanti le procedure di voto dovrebbero essere adattate opportunamente. La soluzione migliore consiste in un testo composto da frasi semplici o da istruzioni fornite tramite immagini. Ciò assume una particolare importanza nei paesi con una procedura elettorale complessa, che prevede che l'elettore prenda una serie di decisioni e svolga le attività che ne conseguono. A tali elettori, infatti, devono non solo essere illustrate le fasi successive della procedura, ma devono anche essere spiegate le relative conseguenze.

6.4 Voto anticipato, ossia prima del giorno ufficiale delle elezioni, presso seggi elettorali appositamente designati

6.4.1 In dieci Stati membri, almeno ad alcune categorie di elettori viene offerta la possibilità di votare in anticipo presentandosi di persona presso un seggio elettorale designato, di solito situato

presso una sede dell'autorità locale. Tali seggi elettorali sono situati in edifici commisurati alle esigenze delle persone con mobilità autonoma ridotta.

6.4.2 In otto paesi, questo diritto a votare in anticipo spetta a tutti i cittadini, mentre nei rimanenti due paesi soltanto a specifiche categorie di cittadini. La disabilità non costituisce una motivazione valida per avvalersi del voto anticipato; tuttavia, alle persone degenti in ospedale o a quelle che si prevede saranno in ospedale nel giorno delle elezioni è permesso votare in anticipo.

6.4.3 Nella stragrande maggioranza dei paesi, per votare in anticipo gli elettori non sono tenuti a svolgere adempimenti amministrativi (mentre in altri paesi, per farlo occorre prima registrarsi): basta semplicemente recarsi al seggio elettorale durante gli orari di apertura. In **Finlandia** il voto anticipato ha luogo, tra l'altro, in seggi elettorali allestiti presso strutture ospedaliere e istituti di cura a lungo termine.

6.4.4 Osservazioni

a) Il voto anticipato potrebbe rappresentare un mezzo efficace per aiutare le persone con disabilità a partecipare alle elezioni. Dato che le operazioni di voto anticipato si svolgono nell'arco di almeno qualche giorno, per le autorità locali è più facile organizzare il trasporto per accompagnare le persone interessate agli appositi seggi elettorali.

b) Negli istituti di cura a lungo termine è più semplice organizzare una tale votazione in un giorno lavorativo, quando è in servizio un maggior numero di membri del personale, anziché la domenica, che nella maggior parte dei paesi è il giorno in cui tradizionalmente si svolgono le elezioni.

6.5 Voto per corrispondenza

6.5.1 In alcuni Stati membri, gli elettori che risiedono nel paese in cui si svolgono le elezioni possono ricevere la scheda elettorale in anticipo (prima del giorno delle elezioni), affinché possa essere compilata da loro personalmente ed essere poi inviata per posta/tramite corriere oppure trasmessa alla commissione elettorale da un'altra persona (che non sia un membro di tale commissione). Ai fini della presente relazione, tutte queste modalità di voto rientrano nel concetto di "voto per corrispondenza".

6.5.2 In **Spagna, Lussemburgo e Germania** tutti i cittadini possono votare per corrispondenza. In **Austria, Irlanda, Polonia, Slovenia e Svezia** tale modalità di voto è consentita solo a determinate categorie ristrette di persone che non sono in grado di recarsi al seggio elettorale nel giorno delle elezioni, ivi incluse le persone con disabilità.

6.5.3 In **Danimarca** vige un sistema misto che presenta anche elementi tipici del voto per corrispondenza. Il voto anticipato può essere espresso in un ampio lasso di tempo, che va da tre settimane a due giorni, e ha luogo in seggi elettorali appositamente designati. Nel caso delle persone che non sono in grado di recarsi presso un seggio elettorale, il voto anticipato può essere espresso anche per corrispondenza. Negli istituti quali strutture ospedaliere e case di cura, i responsabili ritirano le schede elettorali compilate, adeguatamente protette, direttamente dai

degenti e le trasmettono alla commissione elettorale. Appositi funzionari elettorali sono preposti alla ricezione delle schede elettorali compilate da persone con disabilità nel loro domicilio.

6.5.4 Nei paesi in cui gli elettori devono dichiarare la propria intenzione di votare al fine di ricevere una scheda elettorale, le procedure applicate sono agevoli: il modulo di richiesta viene sempre trasmesso (non necessariamente dall'elettore in persona) a un ufficio e, in alcuni paesi, la richiesta può essere effettuata anche via e-mail, tramite un modulo online oppure per telefono. Generalmente le schede elettorali sono inviate gratuitamente all'indirizzo di residenza; in **Irlanda** e in **Spagna** esse possono essere ritirate presso appositi uffici. In **Spagna** una persona con disabilità che non è in grado di recarsi all'ufficio postale per richiedere il voto per corrispondenza oppure per ritirare la scheda elettorale può rivolgersi a un notaio, il quale, a titolo gratuito, rognerà una procura che autorizzi la persona designata dall'elettore a richiedere in suo nome il voto per corrispondenza. In **Germania**, gli elettori con disabilità possono chiedere assistenza alle autorità pubbliche per ottenere la documentazione necessaria a votare per posta.

6.5.5 Le schede elettorali compilate dagli elettori sono inviate gratuitamente (per posta o tramite corriere): In **Svezia** la busta contenente la scheda elettorale compilata viene ritirata presso l'elettore da un rappresentante speciale (ad esempio il portalettere) e viene trasmessa alla commissione elettorale; tale scheda viene inserita nella busta dall'elettore stesso (oppure, se necessario, da un'altra persona che gli presta assistenza). In **Polonia**, **Austria** e **Svezia**, un elettore che ha espresso l'intenzione di votare per corrispondenza e ha ricevuto una scheda elettorale può cambiare idea e, anziché rispedire la scheda elettorale, può portarla di persona nel seggio elettorale e inserirla nell'urna elettorale il giorno delle elezioni.

6.5.6 In **Germania** e in **Polonia** gli elettori non vedenti possono ricevere copertine speciali per le schede elettorali (le stesse che sono disponibili presso i seggi elettorali), che consentono loro di votare in modo completamente autonomo.

6.5.7 Osservazioni

- a) Il voto per corrispondenza consente alle persone con disabilità di partecipare alle elezioni in maniera notevolmente più semplice.
- b) Il grado di efficacia e di accettazione di tale soluzione, tuttavia, dipende dal grado di semplicità delle procedure e dall'assenza di spese: la dichiarazione dell'intenzione di partecipare, gli strumenti per ritirare le schede elettorali e la modalità per restituirle una volta completate.
- c) Oltre alla scheda elettorale, gli elettori dovrebbero ricevere anche informazioni in forma adeguata al proprio tipo di disabilità e, se del caso, anche le copertine specificamente destinate alle persone non vedenti e ipovedenti.

6.6 Voto con urna elettorale mobile

6.6.1 Questo tipo di voto, che presenta alcune differenze per quanto concerne il campo di applicazione, viene utilizzato in 17 Stati membri, in 12 dei quali è possibile votare utilizzando

un'urna elettorale recapitata presso il luogo di residenza attuale dell'elettore (ad esempio a domicilio, nella camera di degenza ospedaliera o presso l'istituto di cura a lungo termine) oppure, per addurre un ulteriore esempio, in un sito antistante il seggio elettorale (nei casi in cui l'ingresso al seggio richieda sforzi eccessivi per l'elettore). Dal punto di vista dell'elettore, la stessa situazione si verifica in altri cinque paesi quando il voto non viene depositato nell'urna elettorale (perché il voto non viene fisicamente portato presso l'urna); la scheda elettorale, adeguatamente protetta, viene invece raccolta in una busta (che rappresenta l'urna) direttamente presso l'elettore dai membri della commissione elettorale.

- 6.6.2 Di questa modalità di voto possono avvalersi le persone la cui disabilità o condizione medica impedisce loro di recarsi al seggio elettorale. In molti paesi è sufficiente essere degenti in ospedale o presso un istituto di cura a lungo termine il giorno delle elezioni oppure, come in **Lituania**, avere almeno 70 anni. In taluni paesi vigono disposizioni che sanciscono specificamente requisiti formali, mentre in altri paesi le situazioni individuali vengono valutate in maniera più flessibile e si tiene conto anche di un'eventuale mancanza di mobilità temporanea (è il caso, ad esempio, di un paziente che deve rimanere a casa a seguito di un intervento).
- 6.6.3 La procedura prevista per manifestare l'intenzione di votare ricorrendo all'urna elettorale mobile è molto flessibile nei vari Stati membri dell'UE: spesso, anziché compilare un modulo, è possibile effettuare la richiesta anche per telefono o via e-mail. Solo in un paese vige l'obbligo di presentare un certificato medico che attesti l'inabilità a recarsi presso il seggio elettorale.
- 6.6.4 In 12 paesi è prevista la soluzione più flessibile: portare la scheda elettorale direttamente nel luogo di residenza dell'elettore. In tal caso il vincolo più comune è costituito dal requisito che il luogo di residenza dell'elettore sia situato nel comune in cui è ubicato il seggio elettorale assegnatogli. In tre paesi l'utilizzo dell'urna elettorale mobile è limitato ai soli pazienti ospedalieri e alle persone degenti negli istituti di cura, costretti a letto e incapaci di muoversi autonomamente. In altri due paesi è consentito spostare l'urna elettorale all'interno del seggio elettorale, qualora eventuali barriere fisiche impediscano a un elettore di raggiungerla. È finanche possibile portare l'urna e la scheda elettorale nell'area antistante il seggio elettorale.
- 6.6.5 In **Slovacchia**, **Finlandia** ed **Estonia** anche le persone che prestano assistenza permanente agli elettori con disabilità possono votare contemporaneamente a loro nella medesima urna elettorale. A tal fine, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: preavviso, assegnazione alla medesima commissione elettorale e presenza di uno stretto rapporto con l'elettore.
- 6.6.6 Circa la metà degli Stati membri ricorre al voto mediante urna elettorale mobile nel giorno delle elezioni, mentre nell'altra metà dei paesi dell'Unione tale voto ha luogo nei giorni che precedono le elezioni. L'elettore viene solitamente informato in merito alla fascia oraria in cui l'urna elettorale verrà recapitata al suo domicilio; tuttavia, tale lasso di tempo è relativamente breve (non superiore a tre ore) soltanto in quattro paesi.
- 6.6.7 Gli elettori con disabilità che votano ricorrendo all'urna elettorale mobile possono usufruire delle stesse forme di ausilio disponibili presso i seggi elettorali: copertine per persone non vedenti (se disponibili nel paese in questione) oppure aiuto prestato da un'altra persona (assistente).

6.6.8 Osservazioni

- a) Un'urna elettorale mobile costituisce un mezzo molto efficace per consentire alle persone con disabilità di partecipare alle elezioni. Tuttavia, per quanto concerne i costi, è opportuno combinare tale soluzione con il voto per corrispondenza, poiché queste due modalità possono integrarsi a vicenda.
- b) Come soluzione provvisoria fino al momento in cui viene migliorata l'accessibilità dei seggi elettorali, si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di portare le schede elettorali e una piccola urna elettorale supplementare al di fuori del seggio elettorale, nell'area ad esso antistante, in modo tale che gli elettori possano esprimervi il loro voto.
- c) Per le persone malate o con gravi disabilità, può essere estremamente gravoso attendere per diverse ore l'arrivo della commissione che porta l'urna elettorale; pertanto l'arco di tempo entro il quale recapitare l'urna elettorale dovrebbe essere breve.

6.7 Voto per delega

- 6.7.1 Il voto per delega riguarda solo quei casi in cui l'elettore autorizza un'altra persona a votare a suo nome presso un seggio elettorale. Tale procedura è comunemente nota come delega del diritto di voto. La persona delegata esprime il voto a nome di un elettore e, al momento della votazione, l'elettore non viene accompagnato dalla persona a cui è stata conferita la delegata.
- 6.7.2 Tale opzione è possibile in quattro Stati membri: in **Francia** e nei **Paesi Bassi** tutti gli elettori possono votare per delega; in **Polonia** possono usufruire di tale possibilità esclusivamente le persone con disabilità e quelle di età superiore ai 75 anni; e in **Belgio** gruppi piuttosto ampi di elettori, tra cui le persone malate e con disabilità, godono di tale diritto, purché presentino un idoneo certificato medico.
- 6.7.3 La persona delegata deve avere il diritto di votare nello stesso seggio elettorale assegnato all'elettore che le delega il diritto di voto. Eventuali deroghe a tale norma richiedono l'espletamento di apposite procedure amministrative.
- 6.7.4 In **Polonia** e in **Francia** il diritto di voto deve essere delegato in presenza di un funzionario locale; ciò può avvenire anche presso il domicilio dell'elettore. In **Belgio** il diritto di voto viene delegato utilizzando un apposito modulo e tale operazione non richiede una ratifica ufficiale.
- 6.7.5 Anche il fatto che in tutti questi paesi vengano ulteriori restrizioni evidenzia il carattere eccezionale di questa modalità di voto. In **Belgio** è consentito fungere da delegato per una sola persona; nei **Paesi Bassi** ciò è permesso per due persone; in **Francia**, di norma, per una persona, e un secondo delegante è ammesso solo se quest'ultimo si trova all'estero; in **Polonia** si può votare a nome di due persone, a condizione che almeno una di esse sia un membro diretto della famiglia.

6.7.6 Osservazioni

- a) Il voto per delega può essere considerato una soluzione complementare, ma non deve essere usato come pretesto per disincentivare gli sforzi tesi a consentire a tutti gli elettori di partecipare alle elezioni in modo autentico e diretto.
- b) Si dovrebbe rivolgere una particolare attenzione alla modalità con cui viene delegato il diritto di voto (obbligo della firma). Si deve consentire agli elettori con disabilità di delegare il diritto di voto nel loro luogo di residenza.
- c) Limitare il numero di persone per le quali si può fungere da delegato rappresenta una soluzione idonea a evitare irregolarità nella procedura elettorale.

6.8 Voto elettronico

6.8.1 In **Estonia** tutti i cittadini hanno la possibilità di votare mediante un sistema elettronico. Tale aspetto è solo un elemento di un sistema complessivo che consente ai cittadini di comunicare con le autorità nazionali e di gestire pressoché tutte le pratiche ufficiali. Il ricorso a tale sistema è talmente diffuso che non vi è alcuna necessità di organizzare una formazione di base. Il voto elettronico rappresenta la soluzione più adeguata per molti cittadini estoni con disabilità. L'esercizio del voto secondo questa modalità è possibile solo con l'indicazione del numero che identifica il candidato, come avviene presso i seggi elettorali tradizionali. Un ulteriore vantaggio è costituito dal fatto che risulta più comodo visualizzare la lista dei candidati sullo schermo di un computer piuttosto che esaminare le liste in formato cartaceo disponibili presso il seggio elettorale.

6.8.2 In **Estonia** questo tipo di voto è organizzato con modalità tali da proteggere gli elettori da eventuali tentativi di costrizione a votare in un determinato modo - un aspetto, questo, molto importante per le persone con disabilità, che dipendono spesso dall'ausilio degli assistenti. Viene applicato il principio dell'ultimo voto espresso: ciò significa che la persona che vota elettronicamente può cambiare idea e votare di nuovo, nel qual caso il sistema considera valido solo l'ultimo voto trasmesso. L'elettore può cambiare idea anche se è già decorso il termine per avvalersi dell'opzione del voto elettronico. In questo caso, tuttavia, l'elettore deve recarsi di persona al seggio elettorale.

6.8.3 In determinate regioni del **Belgio**, il voto presso i seggi elettorali viene effettuato servendosi di appositi dispositivi fissi dotati di uno schermo (analoghi a uno sportello automatico). Ciononostante, per le persone con disabilità ciò non costituisce un miglioramento sostanziale: potrebbero infatti insorgere problemi dovuti all'altezza a cui è collocato lo schermo e alla leggibilità, nonché a causa della destrezza manuale necessaria per utilizzare il dispositivo.

6.8.4 Osservazioni

- a) Il voto elettronico può rappresentare un'ulteriore modalità di votazione adatta per alcune persone con disabilità, ma solo nella misura in cui esso rientri in un quadro globale di comunicazione elettronica tra cittadini e autorità nazionali. Infatti, istituire un sistema di

questo tipo soltanto per le elezioni non ha molto senso. Malgrado le condizioni tecniche riguardanti la sicurezza, ad esempio, sarebbero necessari investimenti considerevoli al fine di sensibilizzare in merito a questa modalità di voto, soprattutto considerando che la trasmissione di tali informazioni alle persone con disabilità di vario tipo richiede un approccio specifico.

- b) Il voto elettronico per il quale si utilizzano dispositivi fissi presso i seggi elettorali non rappresenta un miglioramento sostanziale in termini di accessibilità alle elezioni per le persone con disabilità. Per cambiare questa situazione, è necessario che vengano adottate soluzioni tecniche che consentano alle persone con disabilità di vario tipo di gestire tali dispositivi fissi in modo autonomo e che la loro ubicazione garantisca agli elettori un'effettiva riservatezza e segretezza.

6.9 Voto presso gli istituti di cura a lungo termine e nelle strutture ospedaliere

Le persone degenti negli istituti di cura a lungo termine e nelle strutture ospedaliere sono spesso impossibilitate ad esercitare il proprio diritto di voto. Se gli elettori in un dato paese, a determinate condizioni, possono avvalersi di modalità di voto diverse dal voto presso un seggio elettorale (ad esempio il voto mediante urna elettorale portatile o quello per corrispondenza), tali opzioni sono ovviamente disponibili anche per le persone degenti in suddetti istituti. Ciononostante, in alcuni paesi sono state introdotte disposizioni specifiche appositamente mirate a tali persone, che sostengono integralmente la loro partecipazione alle elezioni. Pertanto, questi elettori non devono espletare formalità specifiche prima delle elezioni, a differenza degli elettori che, pur presentando uno stato di salute analogo, risiedono presso il proprio domicilio.

- 6.9.1 In sette paesi a tali persone viene offerta l'opzione dei "seggi elettorali chiusi", che sono aperti il giorno delle elezioni e hanno solitamente gli stessi orari di apertura dei seggi elettorali tradizionali. In **Polonia** alle commissioni elettorali preposte a tali seggi è consentito chiedere in anticipo se hanno espresso il voto tutti gli elettori aventi diritto. In **Italia** gli orari di apertura di questa categoria di seggi elettorali vengono definiti dal responsabile della struttura ospedaliera o dell'istituto di cura e sono di norma significativamente ridotti rispetto agli orari di apertura validi per gli altri seggi elettorali situati nel paese.
- 6.9.2 Il fattore decisivo per determinare se aprire un seggio elettorale presso un istituto di cura è il numero di persone ivi degenti, numero che varia considerevolmente: in **Bulgaria** sono sufficienti 10 persone, in **Polonia** 15 e in **Italia** 200; a **Malta** la soglia è fissata a 50 persone per le case di riposo, mentre i nomi dei principali ospedali sono direttamente indicati nella legge elettorale. In **Germania** e in **Croazia** vengono costituite commissioni elettorali in strutture più ampie, mentre apposite commissioni elettorali mobili - o i rappresentanti di commissioni "ordinarie" - possono recarsi negli ospedali e negli istituti di cura a lungo termine di dimensioni minori.
- 6.9.3 In altri paesi sono state attuate modalità di voto specifiche, accessibili unicamente alle persone degenti nelle strutture ospedaliere e negli istituti di cura a lungo termine. In **Lituania** le persone che sono in grado di spostarsi vengono accompagnate in appositi uffici postali prima del giorno delle elezioni. Per le persone che non sono in grado di accedere a questo tipo di struttura è

prevista la visita di una commissione speciale che consegna le schede elettorali e si assicura che queste vengano compilate in modo autonomo oppure da un assistente scelto dall'elettore e sotto la sorveglianza di quest'ultimo. In **Finlandia** la votazione si svolge secondo regole simili a quelle che si applicano per i seggi elettorali chiusi, ma si tiene nel periodo precedente il giorno delle elezioni (da 11 a 5 giorni prima delle elezioni). E in **Estonia** vige una situazione analoga. In **Irlanda** gli elettori che risiedono in istituti di assistenza a lungo termine possono chiedere, dietro presentazione di un certificato medico, di essere inclusi in un elenco speciale di elettori, e, una volta espletata tale procedura, appositi funzionari si recano personalmente presso ciascuno di loro per raccogliere il voto.

- 6.9.4 Alle persone costrette a letto che necessitano di un'assistenza continuativa è consentito votare in tutti i paesi in cui il voto si svolge nelle strutture ospedaliere e di cura a lungo termine. La maggior parte di questi elettori vota nella propria camera o nel proprio reparto, inserendo la scheda nell'urna elettorale mobile fornita dalla commissione elettorale. In due paesi tali elettori vengono portati con il letto o sulla sedia a rotelle presso un seggio elettorale opportunamente allestito. Qualora un elettore non sia in grado di indicare autonomamente la propria scelta, questa viene espressa dalla persona che ha scelto e sotto la sua sorveglianza.
- 6.9.5 In tali istituti si sviluppa un rapporto particolare tra i pazienti e i membri del personale, spesso con un elevato livello di dipendenza, che rischia di influenzare la decisione dell'elettore. Per gli ospiti di tali istituti, quindi, non dovrebbe essere promosso il ricorso a una modalità di voto a distanza (ad esempio per corrispondenza o tramite Internet), ma concentrare invece l'attenzione sulle forme dirette di esercizio del voto, che consentono a una commissione indipendente di verificare che nessun membro del personale tenti di costringere un elettore a votare in un determinato modo.
- 6.9.6 In molti paesi le persone degenti in tali istituti – qualora non vi sia stato allestito un seggio elettorale – possono avvalersi di altre modalità di voto il giorno stesso delle elezioni o nel periodo che le precede, principalmente utilizzando un'urna elettorale mobile o ricorrendo al voto per corrispondenza oppure venendo accompagnati a un normale seggio elettorale. L'esercizio di tali opzioni viene molto spesso coordinato dalla direzione dell'istituto in questione. In alcuni paesi questa soluzione si concretizza nella forma di una commissione elettorale mobile che si reca presso la struttura ospedaliera o l'istituto di cura, e a tal fine non è necessaria una richiesta preliminare in tal senso da parte degli elettori che vi risiedono.
- 6.9.7 In almeno un terzo degli Stati membri, le persone degenti in istituti di cura continuativa o sottoposte a un trattamento a lungo termine in ospedale non hanno la possibilità di partecipare alle elezioni. In un numero non trascurabile di paesi, l'elettore con disabilità si vede in teoria riconosciuto il diritto di voto, ma in pratica per esercitarlo può dover compiere sforzi considerevoli e ottenere un forte sostegno da parte della propria famiglia. Nei rimanenti paesi la maggior parte delle persone in questione è in grado di partecipare alle elezioni, ma le uniche soluzioni attualmente disponibili in modo sistematico si applicano solo a un sottoinsieme di elettori, principalmente quelli ospitati in istituti di grandi dimensioni.

6.9.8 Osservazioni

- a) L'evoluzione demografica e l'invecchiamento della società sono fattori che comporteranno un aumento del numero di persone ospiti degli istituti di cura e degenti nelle strutture ospedaliere. Le amministrazioni degli Stati membri dovrebbero prestare una particolare attenzione a garantire la realizzazione delle condizioni che consentano a tali persone di esercitare il loro diritto di voto.
- b) L'esperienza ha dimostrato che la gestione di un seggio elettorale chiuso rappresenta la soluzione sistematica migliore se l'istituto in questione ospita almeno 50-100 persone, mentre in caso contrario si ricorre all'opzione del voto mediante un'urna elettorale fornita da una commissione elettorale mobile per le persone residenti in strutture più piccole. Ovviamente alle persone costrette a letto dovrebbe essere sempre concessa la possibilità di avvalersi di un'urna elettorale mobile.
- c) Tenuto conto del particolare rapporto, caratterizzato da un elevato grado di dipendenza, che si instaura tra i pazienti e i membri del personale presso tali strutture, occorre ridurre al minimo il rischio che le scelte elettorali dei primi vengano influenzate dai secondi. Pertanto, si dovrebbe focalizzare l'attenzione sulle forme dirette di esercizio del voto in tali strutture, che consentano a una commissione indipendente di verificare che nessun membro del personale costringa un elettore a votare in un determinato modo.

6.10 Voto obbligatorio

- 6.10.1 La partecipazione alle elezioni è obbligatoria in tre paesi dell'UE. La legislazione vigente in **Belgio** e in **Grecia** non prevede deroghe a tale norma, mentre in **Lussemburgo** il voto non è obbligatorio per le persone di età superiore a 75 anni.
- 6.10.2 In **Belgio** e in **Lussemburgo** la propria mancata partecipazione alle elezioni deve essere giustificata mediante una corrispondenza scritta, eventualmente corredata di elementi probatori a sostegno. In **Grecia** tale giustificazione viene adottata nel corso di un'intervista con un funzionario. Non vi sono procedure specifiche commisurate alla situazione delle persone con disabilità.
- 6.10.3 Tale aspetto costituisce spesso una fonte di stress aggiuntivo per le persone con disabilità: esse, infatti, non solo si trovano nell'impossibilità pratica di votare a causa dell'assenza di condizioni adeguate, ma devono anche motivare la loro mancata partecipazione alle elezioni. Sussiste inoltre sempre il rischio che la giustificazione fornita non venga ritenuta sufficiente, il che può comportare l'applicazione di sanzioni.
- 6.10.4 Solo in **Grecia** tale norma, pur essendo parte integrante del quadro giuridico, nella prassi viene applicata dalle autorità in maniera molto flessibile: la mancata partecipazione alle elezioni non comporta alcuna sanzione. In **Belgio** una prima mancata partecipazione non giustificata alle elezioni può comportare una diffida o una sanzione pecuniaria di 40-80 EUR. Successive mancate partecipazioni non giustificate comportano l'applicazione di sanzioni pecuniarie di importo più elevato (80-200 EUR); la mancata partecipazione ingiustificata alle elezioni per

quattro volte nell'arco di 15 anni comporta la radiazione dell'elettore dal registro elettorale per 10 anni. In **Lussemburgo** la prima mancata partecipazione non giustificata alle elezioni comporta una sanzione pecuniaria di 100-250 EUR; ulteriori mancate partecipazioni non giustificate (nell'arco di cinque anni) comportano l'applicazione di sanzioni pecuniarie di 500-1 000 EUR e la legge prevede anche una serie di sanzioni penali, sebbene, nella prassi, sia improbabile che tale disposizione venga applicata.

6.10.5 Osservazioni

- a) Il fatto che sia obbligatorio per i cittadini votare alle elezioni dovrebbe spingere le autorità dei paesi interessati ad attuare con urgenza soluzioni che consentano a ciascuna persona con disabilità di partecipare alle elezioni.
- b) Ciò non deve comportare una situazione in cui una persona con disabilità debba persuadere un'autorità pubblica di non essere stata in grado di partecipare alle elezioni perché tale paese non offriva soluzioni di partecipazione alle elezioni commisurate alla disabilità in questione.

6.11 Diritto di voto in un paese di residenza permanente diverso dal paese di origine

6.11.1 Tutti i cittadini dell'UE che risiedono in uno Stato membro diverso dal proprio paese di origine hanno diritto di votare alle elezioni del Parlamento europeo nel loro paese di residenza. Tuttavia, al fine di avvalersi di tale diritto, devono essere iscritti al registro elettorale.

6.11.2 In gran parte degli Stati membri, l'iscrizione al registro elettorale è automaticamente correlata all'iscrizione al registro dei residenti o dei contribuenti, oppure il potenziale elettore può manifestare la propria intenzione di votare alle elezioni del Parlamento europeo in concomitanza (o successivamente) al completamento della procedura di iscrizione nel registro dei residenti/contribuenti. In sette paesi, tale procedura è più complicata: in quattro di questi paesi i cittadini dell'UE che intendono votare devono espletare una procedura di registrazione distinta che prevede la compilazione di un modulo di registrazione; negli altri tre paesi, occorre presentare una richiesta, che viene poi esaminata dalle autorità locali.

6.11.3 Le modalità tecniche per l'iscrizione nel registro elettorale sono determinanti per le persone con disabilità. In 12 Stati membri la sola possibilità consiste nell'espletare tutte le formalità di persona presso l'ufficio pertinente. Negli altri 15 Stati membri sono possibili anche altri metodi più agevoli. In 14 paesi è possibile inviare una richiesta in formato cartaceo, mentre in 10 paesi tale richiesta può essere presentata in formato elettronico, ossia inviando un'e-mail insieme agli allegati oppure compilando un modulo online. Nel caso di una notifica per e-mail, viene solitamente richiesta una firma elettronica autorizzata, ma in **Lituania**, ad esempio, è sufficiente inviare una scansione del modulo di richiesta compilato unitamente agli allegati necessari. Tuttavia, nessun paese che offre l'opzione di un modulo online lo ha adattato alle esigenze delle persone ipovedenti o ha fornito soluzioni adattate per agevolare le persone non udenti, ad esempio informazioni trasmesse nella lingua dei segni. Alcuni paesi offrono la possibilità di applicare procedure "su misura", in funzione delle necessità specifiche delle singole persone con disabilità. A **Malta**, ad esempio, un funzionario governativo può persino recarsi al domicilio

della persona che effettua la registrazione, affinché quest'ultima possa compilare il modulo; in **Lituania**, un'altra persona può presentare o inviare il modulo.

6.11.4 Solo in due paesi i cittadini di altri Stati membri dell'UE iscritti nel registro elettorale sono obbligati a effettuare nuovamente la registrazione per votare prima delle elezioni successive, requisito che pare costituire un inutile onere amministrativo. Negli altri paesi, tali cittadini sono sempre già iscritti nel registro elettorale.

6.11.5 La scadenza entro cui è possibile presentare una richiesta di iscrizione nel registro elettorale costituisce un aspetto importante. Nella maggior parte dei paesi dell'UE, il termine scade con largo anticipo rispetto alla data delle elezioni: oltre quattro settimane, 60 giorni in alcuni paesi e in un paese fino a 90 giorni prima delle elezioni. Pertanto i potenziali elettori devono registrarsi per votare prima che i mezzi di comunicazione diffondano le informazioni riguardanti i principi che disciplinano la partecipazione alle elezioni, tra cui le modalità vigenti per le persone con disabilità, consentendo loro di ponderare se saranno in grado di partecipare autonomamente alle elezioni. Solo in due paesi la scadenza è fissata a meno di una settimana prima delle elezioni: la registrazione in **Lituania** è possibile sette giorni prima delle elezioni e in **Polonia** cinque giorni prima (o, in casi eccezionali, anche più tardi).

6.11.6 Osservazioni

- a) La registrazione degli elettori residenti in un paese dell'UE diverso dal proprio paese di origine dovrebbe avvenire solo una volta; la procedura non dovrebbe essere ripetuta nelle elezioni successive.
 - b) Per molte persone con disabilità è impossibile o estremamente gravoso registrarsi di persona presso un ufficio. Per questo motivo, si dovrebbero consentire e ampliare costantemente nuove modalità di registrazione, tra cui metodi personalizzati, in casi specificamente giustificati.
 - c) In molti Stati membri le procedure per la registrazione non tengono sufficientemente conto delle esigenze delle persone non vedenti e ipovedenti e delle persone non udenti. Si deve porre urgentemente rimedio a tale carenza.
 - d) Le scadenze vigenti negli Stati membri dell'UE per la registrazione al voto variano notevolmente, andando da 90 a 3 giorni prima delle elezioni. Si tratta di divergenze per le quali è difficile trovare una motivazione valida. Il registro elettorale dovrebbe essere chiuso non prima di due settimane prima delle elezioni.
-



Comitato economico e sociale europeo

Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Responsabile editoriale: Unità Visite e pubblicazioni
EESC-2019-26-IT

www.eesc.europa.eu



© Unione europea, 2019

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Per qualsiasi uso o riproduzione delle fotografie / illustrazioni,
chiedere direttamente l'autorizzazione al/i detentore/i dei diritti.



Print
QE-02-19-153-IT-C
ISBN 978-92-830-4419-2
doi:10.2864/113191

Online
QE-02-19-153-IT-N
ISBN 978-92-830-4420-8
doi:10.2864/261002

IT